

414.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BUCALOSSI E MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	28441	BORRI, <i>Relatore</i>	28477, 28479, 28482, 28496 28507, 28510, 28512, 28513
Disegni di legge:		CASTELLINA LUCIANA	28447, 28449, 28460, 28469 28471, 28473, 28474, 28475, 28489, 28490
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	28441, 28442	CERQUETTI	28504, 28529
(Autorizzazione di relazione orale)	28441	DELFINO	28496
(Trasmissione dal Senato)	28441	GALLONI	28500, 28503
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):		GIGLIA	28495, 28496, 28529
Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'ese- cuzione dei provvedimenti di rila- scio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696)	28442	GORLA MASSIMO	28444, 28448, 28458 28504, 28507, 28525
PRESIDENTE	28442, 28455, 28478 28479, 28482, 28484, 28494, 28495 28496, 28500, 28505, 28510, 28519	GUARRA	28482, 28495, 28503, 28525
ASCARI RACCAGNI	28527	LA LOGGIA	28520
BARBERA	28446, 28513	MELLINI	28444, 28508, 28509, 28520, 28528
		MILANI ELISEO	28442, 28455, 28478, 28504 28505, 28506, 28510, 28511, 28530
		POCHETTI	28484
		RAFFAELLI	28450, 28457, 28472, 28475
		SALVATORE, <i>Presidente della Commis- sione</i>	28457, 28490, 28495, 28496 28511, 28512, 28513, 28521, 28529
		SCOVACRICCHI	28523

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

	PAG.		PAG.
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	28451, 28483 28512, 28513, 28520	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	28536
TESINI ARISTIDE	28520	Documenti ministeriali (Trasmissione) .	28477
TODROS	28474, 28490, 28506, 28507, 28508 28510, 28511, 28513, 28514, 28521	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti) . . .	28477
Proposte di legge:		Votazioni segrete 28483, 28490, 28497, 28500, 28503 28505, 28506, 28507, 28508, 28509, 28512, 28514	
(Annunzio)	28441, 28477, 28536	Votazione segreta di un disegno di legge	28531
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	28442	Ordine del giorno della prossima seduta	28537
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	28478		

La seduta comincia alle 10,30.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DEL PENNINO ed altri: « Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali » (2796);

ACCAME ed altri: « Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate » (2797);

ACCAME: « Norme per la comunicazione al Parlamento di informazioni in materia di politica militare, con accesso alle informazioni riservate » (2798);

ACCAME ed altri: « Norme per la creazione di un istituto per le analisi quanti-

tative nella difesa e per l'impiego di giovani laureati di leva in compiti di ricerca » (2799);

GIORDANO ed altri: « Istituzione del ruolo dei coordinatori di educazione fisica » (2800).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge, loro assegnazione a Commissioni in sede referente e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2695-B);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2708-B).

A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, questi disegni di legge sono, fin d'ora, deferiti, in sede referente, rispettivamente alla XIII Commissione permanente (Lavoro), con il parere della V, della XI e della XII Commissione, e alle Commissioni riunite IV (Giusti-

zia) e XII (Industria), con il parere della I e della V Commissione.

Dati i motivi di particolare urgenza, propongo altresì che la Commissione XIII (Lavoro) e le Commissioni riunite IV (Giustizia) e XII (Industria) siano autorizzate, sin d'ora, a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Norme per la definizione delle strutture e dei compiti degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica » (2729) *(con parere della I, della V e della VI Commissione)*;

BORRI ANDREA ed altri: « Iscrizione di consorzi di imprese all'albo nazionale dei costruttori » (2752) *(con parere della I, della IV e della XII Commissione)*;

XIII Commissione (Lavoro):

GASCO ed altri: « Congedo straordinario per cure a favore dei lavoratori invalidi » (2714) *(con parere della I, della II, della V e della XII Commissione)*;

XIV Commissione (Sanità):

CAPPELLI: « Modifica della legge 23 dicembre 1975, n. 698: trasferimento ed inquadramento, nei ruoli direttivi professionali delle regioni, dei direttori sanitari dell'ex ONMI » (2725) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere un canone così come determinato ai sensi degli articoli da 62 a 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge.

4. 1.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. L'emendamento da noi presentato propone di sostituire il testo dell'articolo 4 del decreto-legge, che recita: « Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge », con una diversa formulazione che punta ad instaurare un diverso trattamento nei con-

fronti dell'inquilino, richiamandosi, anziché ad articoli della legge sull'equo canone, a norme transitorie e precisamente a quanto previsto dagli articoli da 62 a 65 della legge n. 392 del 1978.

Non siamo riusciti a capire in base a quali motivazioni il Governo è stato indotto a stabilire un trattamento punitivo nei confronti di coloro che hanno beneficiato di una proroga o sono arrivati a concordare un prolungamento della locazione, ovvero ancora hanno firmato altro contratto di locazione. A nostro modesto avviso, i contratti scaduti che vengono rinnovati devono ricadere sotto il regime transitorio.

La questione non è di secondaria importanza, anzi — a nostro giudizio — è piuttosto rilevante, poiché l'articolo 12 della legge n. 392 del 1978 stabilisce che il canone di locazione o di sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo, fissando poi tutti i parametri ed i coefficienti che comportano l'adeguamento del canone medesimo, compreso quello relativo alla maggiorazione da applicare per gli appartamenti ammobiliati.

L'articolo 24 della medesima legge introduce poi il meccanismo dell'adeguamento del canone alle variazioni dell'indice del costo della vita. Non v'è dubbio che il trattamento riservato a questi inquilini in base a tali articoli è senz'altro più pesante di quello previsto dal regime transitorio, appunto sulla base degli articoli dal 62 al 65.

Cosa stabilisce, in sostanza, l'articolo 62 della legge n. 392 del 1978? Stabilisce che il canone « di cui all'articolo 12 e 24 si applica ai contratti previsti dall'articolo 58, dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, ed è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15 della legge ». Fa riferimento cioè agli indici ISTAT. Poi: « Fino alla data suddetta, il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese suc-

cessivo a quello della entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi, della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 e il canone attualmente corrisposto ». Anche qui è previsto un trattamento assolutamente di favore. Segue: « Se il canone corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12, si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti dall'articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24; dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Se la variazione è in aumento, di esse si applica soltanto il 20 per cento all'inizio del terzo anno, il 40 per cento all'inizio del quarto anno, il 60 per cento all'inizio del quinto anno, il 75 per cento all'inizio del sesto anno ». Come si vede, viene stabilito per il regime transitorio un trattamento molto diverso rispetto a quello stabilito per il periodo successivo.

Siamo dell'opinione che questa norma — che può riguardare anche strati e persone in particolari condizioni economiche, che possono essere incorse in morosità, che possono essere sanate, senza che per altro siano state eliminate le condizioni di bisogno che le avevano determinate — potrebbe portare a conseguenze insostenibili. In particolare, potrebbe verificarsi un forte aumento di conflittualità e il pericolo di uno sfratto per moltissime persone.

È vero che esiste il fondo sociale che dovrebbe, in qualche modo, concorrere a sanare le situazioni più penose — che riguardano centinaia di migliaia di famiglie —, ma è altrettanto vero che questo fondo sociale deve ancora entrare in funzio-

ne: ancora si devono fare i riparti, ancora si devono stabilire norme ed indicazioni precise. In sostanza, qui ci si trova di fronte ad una situazione che è ancora molto confusa.

Per queste ragioni, riteniamo che la nostra proposta sia molto più adeguata e giusta rispetto al testo del Governo. Chiediamo che la Camera prenda in considerazione la necessità e l'urgenza di una modifica dell'articolo 4 del testo presentato dal Governo, nel senso da noi indicato e, quindi, insistiamo affinché il nostro emendamento sia approvato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sopprimere le parole:
e 24.

4. 2.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Questo emendamento tende a sopprimere il riferimento all'articolo 24 della legge sull'equo canone, relativo alla indicizzazione. Non vogliamo riaprire il dibattito generale su questa misura iniqua, che è stata introdotta all'interno di quella legge, ma segnalare semplicemente una incongruenza, comunque un uso di due pesi e due misure nel momento in cui si fa riferimento al conduttore o al locatore. Ebbene, ciò che vogliamo ricordare è che nel secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge nel testo della Commissione si stabilisce che il canone che il proprietario dovrebbe riscuotere all'inquilino, qualora non abbia occupato l'alloggio reso libero dallo sfratto, è determinato in base agli articoli da 12 a 23 della legge sull'equo canone. Come si vede, non si fa alcun riferimento all'articolo 24. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che quando il canone lo deve pagare il proprietario non vale l'indicizzazione, quando invece il canone lo deve pagare l'inquilino, l'indicizzazione vale. Ora, chiedo all'Assemblea se questa è una logica

accettabile. Chiedo pertanto che nell'articolo 4 del decreto-legge non si faccia alcun riferimento all'articolo 24 della legge sull'equo canone al fine di non compiere questa ennesima sperequazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando l'occupazione derivi da rapporto locatizio di cui all'articolo 26, comma primo e secondo, o da ogni altro rapporto non soggetto alla disciplina di cui agli articoli da 12 a 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. 3.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. L'articolo 4 del decreto-legge ha attirato l'attenzione di tutti i colleghi per quel che riguarda il suo aspetto forse di più ampia e normale applicazione, quello cioè del caso dell'occupazione di un immobile che nasce da una locazione per la quale sia applicabile l'equo canone, in cui però l'equo canone non abbia raggiunto il limite massimo ma si sia nella fase di gradualità dell'applicazione: a norma dell'articolo 4 del decreto-legge scatta in questo caso l'applicazione del limite massimo dell'equo canone.

L'emendamento che proponiamo non riguarda l'applicazione della legge sull'equo canone, bensì la particolare formulazione dell'articolo 4 il quale, in caso di mancato accoglimento della nostra modifica, si dovrebbe applicare non soltanto alle locazioni, ma anche ai casi di occupazione successiva all'emissione di un qualsiasi provvedimento di rilascio, sia esso determinato in un'azione di rivendica, o sia esso applicato ad una causa relativa ad un rapporto di locazione per il quale non è prevista l'applicazione del-

l'equo canone pur trattandosi di immobile adibito ad uso di abitazione.

Se vi sono dei colleghi che hanno particolarmente a cuore situazioni tipiche delle zone di villeggiatura, li vorrei invitare a desistere un momento dalla doverosa disattenzione nei confronti di ciò che può dire un collega di minoranza scandalosa come quella del partito radicale, perché, se questo articolo dovesse essere approvato nell'attuale formulazione, non so come vi potreste ripresentare in Romagna dove vi farebbero carico, per non dire altro, di aver approvato una norma di questo tipo.

Nell'articolo 4 si dice che, dall'entrata in vigore del presente decreto, chi continua ad occupare un immobile, dopo l'emissione del provvedimento di rilascio, è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24. È chiaro che questa norma comporta un aumento, rispetto al canone precedentemente dovuto, nell'ipotesi che si tratti di un immobile per il quale l'equo canone non è applicato nella misura intera, in quanto vi è stato un aumento in forza della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ma prendiamo un caso in cui l'equo canone non fosse applicabile. Pensiamo ad un tipo diverso di locazione: il principio secondo il quale, quanto meno, deve essere corrisposto il canone di locazione così come previsto dal contratto comporterebbe, in forza di questo articolo 4, anziché un aumento, una diminuzione del canone. Si verificherebbe cioè questa singolarissima situazione; per fare un esempio, supponiamo che io vada a Rimini, e prenda in affitto per un milione (ammesso che me lo possa permettere!) un appartamento per il mese di giugno. La legge sull'equo canone consente un fitto di questo importo anche per un immobile per il quale l'equo canone sia di 75 mila lire al mese, perché si tratta di una esigenza temporanea di abitazione; si tratta del caso della villeggiatura, caso tipico, per il quale posso essere tenuto — se firmo quel contratto e se occupo l'immobile — a pagare un milione al mese. Trascorso il mese di giugno, io non me ne vado; il

proprietario, ovviamente, non può prendermi per il collo e buttarmi fuori, perché esiste un contratto di locazione; mi viene fatta convalida di sfratto, ed allora io dichiaro: « Guardate che da questo momento nell'appartamento io ci sto abusivamente, ci sto malgrado il provvedimento di rilascio, e quindi da questo momento non vi pago più un milione al mese, ma — legittimamente — 75 mila lire al mese ». Si tratta dell'intero equo canone: io sono a posto, ed in base a questo articolo non devo una lira di più. Quando il locatore sarà riuscito a buttarmi fuori, dopo un mese, due mesi (e sappiamo che di tempo ce ne vuole per buttarmi fuori!), non potrà pretendere una lira di più delle 75 mila lire mensili che io gli ho corrisposto, perché questa è la cifra massima stabilita in base alla legge sull'equo canone.

A questo punto non ci sarà da meravigliarsi se nelle zone di villeggiatura i proprietari faranno le barricate, perché questo significherebbe distruggere ogni possibilità di turismo. Credo che nessuno voglia creare una commistione tra gli interessi che debbono essere tutelati da questa legge e l'interesse del turista truffaldino, che ad un certo punto vuole prolungare *gratis* la sua villeggiatura.

Vi diciamo quindi — perché questa è la nostra funzione — che respingendo questo emendamento, come penso farete, vi sarete assunti una grave responsabilità, senza nemmeno il beneficio della mancanza di dolo. La necessità di questo emendamento, a mio avviso, è dunque abbastanza evidente; non so se la Commissione lo abbia preso in esame: attendiamo comunque che i colleghi si pronuncino, ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Non credo che una questione importante debba essere messa da parte solo perché non è oggetto del contenzioso tra le parti. L'aspetto peggiore di una legge non è tanto quello di aver raggiunto una composizione cattiva degli interessi prospettati, quanto il non aver previsto le conseguenze di certe formulazioni, perché da lì nascono le interpretazioni più folli, come dimostra il caso che ho citato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis introdotto dalla Commissione dopo l'articolo 4 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4-bis con il seguente:

I proprietari o usufruttuari di immobili sfiti debbono comunicare agli appositi uffici del comune ove ha sede l'immobile, l'ubicazione, la consistenza dell'immobile sfito e il canone in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale obbligo sorge trascorso il sesto mese dall'effettiva liberazione dell'immobile.

Il comune ogni semestre pubblica lo elenco di detti immobili con la indicazione del canone di cui sopra, l'ubicazione e la consistenza relativa.

Qualora il proprietario o l'usufruttuario chieda l'esclusione del suo immobile dall'elenco di cui al comma precedente, ovvero, dopo l'avvenuta pubblicazione, rifiuti la locazione è tenuto al pagamento di una imposta pari all'80 per cento del canone dovuto a sensi di legge.

L'introito di tale imposta va a costituire uno speciale fondo comunale da utilizzare secondo le finalità di cui al titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per l'omessa denuncia di cui al primo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4-bis. 3.

BARBERA, TRIVA, TODROS, RAFFAELLI, CORRADI NADIA, FRACCHIA, TREZZINI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ER-SILIA.

L'onorevole Barbera ha facoltà di svolgerlo.

BARBERA. Non sono necessarie molte parole per illustrare questo emendamento che tende a sostituire integralmente il te-

sto dell'articolo 4-bis introdotto dalla Commissione, che prevede una serie di misure fiscali come disincentivo a carico di quei proprietari che tengono sfiti gli immobili. Il testo della Commissione prevede che, per i periodi di imposta 1979, 1980 e 1981 e, ovviamente, relativamente alle unità immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dalle attuali leggi fiscali venga elevata all'80 per cento. Si tratta di una misura che riteniamo del tutto insufficiente perché, fatti i calcoli, nei grandi centri urbani comporterebbe un aumento di imposta che nella migliore delle ipotesi non porterebbe a valori superiori alle 30-40 mila lire annue.

Noi tendiamo, quindi, a prevedere un meccanismo molto più efficace, che può anche essere considerato una alternativa alle misure di requisizione degli alloggi. Si prevede cioè che i proprietari o gli usufruttuari di immobili sfiti debbano comunicarne, agli appositi uffici del comune ove è sito l'immobile, la sede, l'ubicazione e la consistenza. Questo è un obbligo che sorge soltanto dopo che è trascorso il sesto mese dalla effettiva liberazione dell'immobile, proprio per consentire un periodo fisiologico di sfito necessario per l'immissione nel mercato dell'appartamento stesso.

Il comune pubblica ogni semestre, in base a questo emendamento, l'elenco di detti immobili con l'indicazione del canone previsto in base alla legge sull'equo canone. È previsto per il proprietario che chieda l'esclusione del suo immobile dall'elenco pubblicato dal comune, ovvero che si rifiuti, dopo la pubblicazione dell'elenco, di dare in affitto l'alloggio, il pagamento di una imposta pari all'80 per cento del canone dovuto ai sensi di legge (è ovvio che questa percentuale può essere oggetto di discussione, qualora il Comitato dei nove fosse di diverso avviso); ed è previsto che tale imposta venga a confluire in uno speciale fondo comunale secondo le finalità di cui al titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per quanto riguarda poi l'omessa denuncia, è prevista una serie di sanzioni già indicate

dalle leggi vigenti, e in particolare dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.

Riteniamo che questo emendamento, che può essere ovviamente rivisto anche radicalmente in alcune sue parti, possa consentire un efficace disincentivo per quei proprietari che, senza una ragione socialmente apprezzabile, tengono sfitti gli alloggi, e possa costituire un'alternativa a più drastiche misure, come la requisizione degli alloggi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 4-bis con il seguente:

A partire dall'anno 1979 e relativamente alle unità immobiliari urbane a qualsiasi uso adibite e siano esse di proprietà di singoli o di società, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dello articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata al 100 per cento.

4-bis. 1.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Siamo arrivati al punto in cui si affronta il nodo del tentativo di disincentivare la tendenza massiccia, che sappiamo esservi, a tenere vuoti gli appartamenti, ad imboscare cioè il bene-casa per attendere che il suo prezzo di mercato aumenti.

La Commissione, con il suo articolo 4-bis, ha proposto che questa disincentivazione avvenga attraverso lo strumento fiscale, ma francamente — e del resto è stato già notato da più parti — riteniamo che questo tipo di disincentivazione fiscale sia letteralmente ridicolo. Basta infatti fare un calcolo elementare per rendersi conto che sostanzialmente, ove fosse va-

rata questa disposizione, non ci sarebbe alcuna disincentivazione.

Il centro di Roma è uno degli esempi importanti perché, come sappiamo, questa è una delle zone in cui più che altrove gli appartamenti vengono tenuti vuoti, attendendo che il loro prezzo aumenti, per non essere costretti ad affittarli ad un canone equo e quindi per trarne una convenienza che è maggiore se si tengono sfitti che non se si danno in locazione.

Se prendiamo l'esempio del centro di Roma, vediamo che il reddito medio dominicale annuo di un appartamento è di 2-3 mila lire rivalutato di 130 volte. Questo significa che chi abita o affitta, quindi occupa o tiene occupato, un appartamento medio viene a pagare 39 mila lire all'anno. Se lo tenesse libero, allo stato attuale della normativa pagherebbe soltanto il 20 per cento di questa cifra e cioè 7.800 lire. La proposta di disincentivazione della Commissione consiste semplicemente nell'aumento di questa percentuale dal 20 all'80 per cento, con il risultato che chi tiene vuoto un appartamento dovrebbe pagare 31 mila lire all'anno: una cifra assolutamente insignificante rispetto al vantaggio di poter tenere vuoto un appartamento nel centro di Roma.

Quindi, in sostanza, non si tratta di una disincentivazione, ma semplicemente di una ratifica dello stato attuale delle cose e di una situazione nella quale continuerà a perdurare questa forma di speculazione costituita da un vero e proprio imboscamento delle case tenute sfitte al semplice scopo di aumentarne il prezzo. Inoltre la proposta della Commissione non incide minimamente su un numero rilevante di case, e cioè su tutte quelle che sono state costruite da meno di 25 anni e sono quindi esenti da qualsiasi imposizione fiscale.

Tutt'altra deve essere, a nostro parere, la linea da seguire, se si vuole davvero disincentivare questa forma di speculazione. La via è quella della requisizione, della occupazione temporanea per stato di necessità e di tutta una serie di

proposte avanzate con gli emendamenti da noi presentati e tendenti a creare davvero un deterrente sufficiente a bloccare questa forma di speculazione, che è la più massiccia oggi presente nel mercato edilizio e che costituisce la manifestazione patologica più rilevante di questa situazione.

Per queste ragioni l'articolo 4-bis della Commissione ci sembra francamente peggiorativo rispetto alla situazione precedente, perché dà l'illusione che si sia voluto fare qualcosa su questo terreno, mentre tutto è ristretto in limiti tali che non serve a nulla.

La proposta della Commissione si colloca in un ordine di idee che noi giudichiamo del tutto sterile ed anzi negativo, perché non c'è nulla di peggio, per la fiducia nelle istituzioni, che varare un provvedimento nuovo che tutti riconoscono come ridicolo e privo di efficacia rispetto ai fini che si propone. È vero che si verrà a pagare qualche lira in più, ma non sarà certo questo aumento — per altro limitato alle case costruite da più di 25 anni — che potrà impedire o disincentivare l'interesse a tenere le case vuote in attesa di tempi migliori.

Comunque sia, se si vuole pervenire in questo ordine di idee, si elevi al cento per cento e non all'80 per cento, com'è attualmente indicato nell'articolo 4-bis della Commissione, il tributo che deve essere pagato.

Ho infatti l'impressione che vi sia la preoccupazione di non colpire troppo, perché — come ho detto precedentemente — con l'aliquota dell'80 per cento si arriva ad una cifra di circa 31 mila lire l'anno, che sappiamo essere del tutto assurda.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 4-bis con il seguente:

Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le persone fisiche e giuridiche proprietarie o usufruttarie di unità immobiliari urbane de-

stinate a qualsiasi uso, le quali non utilizzino direttamente o concedendolo in locazione a terzi il loro patrimonio immobiliare, sono tenute al pagamento della medesima imposta dovuta dalle persone fisiche titolari di unità immobiliari da loro stesse occupate.

4-bis. 6.

GORLA MASSIMO, PINTO.

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 4-bis.

4-bis. 7.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. I motivi che ci hanno indotto a chiedere la sostituzione del primo comma dell'articolo 4-bis derivano dalla constatazione che l'attuale normativa fiscale prevede che i privati proprietari di appartamenti dichiarino per ogni unità immobiliare un imponibile pari alle seguenti misure: 1) se l'appartamento è occupato dal proprietario, la rendita catastale rivalutata al 100 per cento; 2) se l'appartamento è affittato a terzi, il reddito percepito per canoni o, se questo è inferiore alla rendita catastale rivalutata, quest'ultima; 3) se l'appartamento è libero, il 20 per cento della rendita catastale rivalutata.

I proprietari non privati, ma società o enti pubblici, sono tassati in base al reddito e non al patrimonio: se quindi l'appartamento è affittato, devono denunciare il reddito; se è libero, oltre a non denunciare alcun reddito, possono portare in detrazione tutte le spese di manutenzione dell'immobile.

L'articolo 4-bis introdotto dalla Commissione vorrebbe aumentare dal 20 all'80 per cento della rendita catastale rivalutata l'imponibile da dichiarare. Ma questa norma, oltre ad essere limitata solo ai proprietari che siano persone fisiche, e quindi non estesa alle società ed enti pubblici, riguarda solo gli immobili adi-

biti ad uso di abitazione, e non anche ad altri usi; riguarda i soli periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e gli appartamenti per i quali non è stata richiesta licenza di ristrutturazione. Restano anche esclusi gli appartamenti nuovi, fino ad un anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

Come si vede, oltre a mantenere una discriminazione fiscale a vantaggio di chi sia proprietario di appartamenti liberi rispetto a chi occupi personalmente l'appartamento, le limitazioni contenute nella norma la svuotano quasi completamente di contenuto, mentre il nostro emendamento tende a far pagare la medesima imposta sia a chi occupa l'appartamento, sia a chi lo mantiene inutilizzato, senza eccezioni e senza discriminazioni tra persone fisiche e persone giuridiche.

Con il secondo emendamento, chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4-bis, laddove si dice: «l'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia...». Ci sembra francamente troppo! In questo modo, infatti, l'imposta tanto propagandata dai giornali e dalla televisione come misura fiscale punitiva tendente a far saltare finalmente fuori gli appartamenti sfitti imboscati non si applica a tutte le unità immobiliari per le quali sia stata richiesta licenza di ristrutturazione, e nemmeno a tutte le nuove posizioni, per un periodo di 12 mesi dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

Signor Presidente, vorrei solo ricordare, a titolo di esempio, che nel comune di Roma i 100 mila alloggi sfitti sono per l'80 per cento alloggi ristrutturati o nuovi, con cantieri ancora aperti. E sono - guarda caso! - quasi tutti di proprietà delle grandi immobiliari o delle compagnie di assicurazione. Eppure si vorrebbero escludere dalla misura prevista dal primo comma dell'articolo 4-bis da un lato gli enti (e quindi le compagnie di assicurazione), dall'altro tutti gli alloggi che derivano da ristrutturazioni.

Usare criteri di questo genere significa vanificare ogni intento punitivo, ogni disincentivo a lasciare gli appartamenti sfitti; significa privilegiare ancora una volta, nell'ambito della categoria dei proprietari immobiliari, gli interessi dei grandi proprietari, della grande speculazione edilizia. E questo mi sembra totalmente inaccettabile, così come è inaccettabile tutta la logica su cui si basa questo decreto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 4-bis, il seguente altro comma:

Tale aumento non si applica nei comuni inferiori ai 20.000 abitanti qualora la loro popolazione non abbia subito nell'ultimo quinquennio variazioni in aumento.

4-bis. 2.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. A noi sembra del tutto ragionevole aggiungere quanto proponiamo, nel senso che si tende a non applicare l'articolo 4-bis ai comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti la cui popolazione non abbia subito variazioni in aumento nell'ultimo quinquennio. In caso contrario, finiremmo per avere, come risultato di questo decreto, una imposizione fiscale aggravata per moltissime famiglie meridionali che sono state costrette ad abbandonare la loro casa per emigrare in cerca di lavoro.

Sappiamo tutti che in molti piccoli comuni del sud la popolazione si è ridotta e sono centinaia le case abbandonate o comunque non occupate perché le famiglie hanno cambiato residenza per ragioni di lavoro. Tutte però conservano la speranza di poter rientrare al loro paese e conservano la casa, che rimane vuota. Essendovi per altro un mercato che cer-

tamente non consente le operazioni fatte al centro di Roma, la casa rimane senza alcun reddito presente e con scarse possibilità di una futura valorizzazione. Se questo emendamento non venisse accolto rischieremmo di colpire pochissimo e in modo ridicolo il grande « palazzinaro » romano, ma in modo consistente il contadino del paese calabrese andato a lavorare da qualche parte, in quanto la stessa cifra, irrisoria per il « palazzinaro » romano, è invece rilevante per il contadino calabrese.

Poiché in questa prolungata illustrazione degli emendamenti si finisce per smarrire anche il buon senso, vorrei rinnovare l'invito al Governo a considerare che questo nostro emendamento è essenziale per impedire che le norme che stiamo varando finiscano per avere un effetto contrario, dal punto di vista dell'equità e della giustizia, rispetto a quello che si vorrebbe invece ottenere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica altresì alle unità immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4-bis. 5.

CASTIGLIONE, SALVATORE, CRESCO,
FERRARI MARTE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

MILANI ELISEO. Sono un po' vaganti! È tutto il settore che è vagante!

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: e nei comuni che al censimento del 1971 avevano una popolazione residente fino a 5.000 abitanti che non abbiano subito variazio-

ni demografiche in aumento, che non abbiano particolare espansione industriale e turistica nell'ultimo triennio e in quelli soggetti a spopolamento.

4-bis. 4.

TODROS, RAFFAELLI, CORRADI NADIA, TOZZETTI, FRACCHIA, TREZZINI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Poiché i provvedimenti di aggravio fiscale verrebbero a colpire anche gli immobili sfitti nei paesi in via di spopolamento dell'Italia meridionale, della dorsale appenninica o delle altre valli alpine, causando una grave iniquità, con questo emendamento fissiamo il limite di applicazione della norma escludendo i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, che non abbiano avuto incrementi demografici, né particolari espansioni industriali o turistiche, e quelli soggetti a spopolamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere i seguenti:

ART. 4-ter.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture, al pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel numero 1 dell'articolo 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonché il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso.

4-bis. 036.

ART. 4-quater.

Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione della Cassa nazionale del notariato, e le società ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso la pretura nel cui mandamento è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili.

Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.

Ove non già prescritto dalla legge, le suddette unità immobiliari non possono essere alienate senza la preventiva autorizzazione della competente autorità di vigilanza.

Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta, che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2 e che abbiano i requisiti previsti nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni.

4-bis. 037.

ART. 4-quinquies.

All'onere di cui all'articolo 4-ter, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo n. 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

4-bis. 038.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di svolgerli.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con l'emendamento 4-bis 036 il Governo, in considerazione della situazione in cui potrebbero venirsi a trovare i ceti meno abbienti, nei cui confronti è in corso un procedimento esecutivo per morosità, ha previsto il pagamento di una somma di lire 500 mila in favore di questi cittadini, in modo da sanare immediatamente la morosità.

L'emendamento 4-bis. 037 riguarda gli enti pubblici previdenziali, le società e gli enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari. Con questo emendamento si impone a tali enti di rendere mensilmente pubblico, mediante affissione presso la pretura (ma è stato presentato un emendamento, che il Governo accetta, che aggiunge: « presso il comune »), l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese disponibili. Questo per portare a conoscenza di tutti coloro che ne abbiano necessità la disponibilità di tali immobili destinati ad uso abitativo.

Queste unità immobiliari — così prevede l'emendamento — non possono essere locate, se la loro disponibilità non è stata resa pubblica; non possono essere alienate senza la preventiva autorizzazione della competente autorità di vigilanza (ci si riferisce alle unità immobiliari che fanno parte della riserva tecnica). Nella locazione delle stesse unità immobiliari, gli enti e le società sopra indicate devono dare priorità a coloro che si trovino nelle con-

dizioni indicate nei numeri 1) e 2) dello articolo 2 del decreto-legge, cioè a coloro che siano stati sfrattati per morosità o per necessità. Questo emendamento, in sostanza, ha lo scopo di ampliare la disponibilità di beni da offrire a coloro che abbiano subito un procedimento di rilascio.

Per quanto riguarda l'emendamento 4-bis. 038, esso prevede lo stanziamento di 2 miliardi di lire per far fronte alle spese previste dall'emendamento 4-bis. 036. Si tratta di un emendamento correlato con i precedenti emendamenti comportanti oneri di spesa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti al primo comma dell'emendamento 4-bis. 036 del Governo:

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 1.000.000.

0. 4-bis. 036. 4.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 990.000.

0. 4-bis. 036. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 980.000.

0. 4-bis. 036. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 970.000.

0. 4-bis. 036. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 960.000.

0. 4-bis. 036. 8.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 950.000.

0. 4-bis. 036. 9.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 940.000.

0. 4-bis. 036. 10.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 930.000.

0. 4-bis. 036. 11.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 920.000.

0. 4-bis. 036. 12.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 910.000.

0. 4-bis. 036. 13.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 900.000.

0. 4-bis. 036. 14.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 890.000.

0. 4-bis. 036. 15.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 880.000.

0. 4-bis. 036. 16.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
870.000.

0. 4-bis. 036. 17.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
860.000.

0. 4-bis. 036. 18.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
850.000.

0. 4-bis. 036. 19.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
840.000.

0. 4-bis. 036. 20.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
830.000.

0. 4-bis. 036. 21.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
820.000.

0. 4-bis. 036. 22.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
810.000.

0. 4-bis. 036. 23.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
800.000.

0. 4-bis. 036. 24.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
790.000.

0. 4-bis. 036. 25.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
780.000.

0. 4-bis. 036. 26.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
770.000.

0. 4-bis. 036. 27.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
760.000.

0. 4-bis. 036. 28.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
750.000.

0. 4-bis. 036. 29.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
740.000.

0. 4-bis. 036. 30.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
730.000.

0. 4-bis. 036. 31.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
720.000.

0. 4-bis. 036. 32.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
710.000.

0. 4-bis. 036. 33.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
700.000.

0. 4-bis. 036. 34.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
690.000.

0. 4-bis. 036. 35.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
680.000.

0. 4-bis. 036. 36.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
670.000.

0. 4-bis. 036. 37.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
660.000.

0. 4-bis. 036. 38.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
650.000.

0. 4-bis. 036. 39.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
640.000.

0. 4-bis. 036. 40.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
630.000.

0. 4-bis. 036. 41.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
620.000.

0. 4-bis. 036. 42.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
610.000.

0. 4-bis. 036. 43.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
600.000.

0. 4-bis. 036. 44.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
590.000.

0. 4-bis. 036. 45.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
580.000.

0. 4-bis. 036. 46.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
570.000.

0. 4-bis. 036. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra:
560.000.

0. 4-bis. 036. 48.

CASTELLINA LUCIANA, MI-
LANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 550.000.

O. 4-bis. 036. 49.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 540.000.

O. 4-bis. 036. 50.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 530.000.

O. 4-bis. 036. 51.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 520.000.

O. 4-bis. 036. 52.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 510.000.

O. 4-bis. 036. 53.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

MILANI ELISEO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Innanzitutto, vorrei fare un accenno ad una questione procedurale. Mi riferisco al fatto che questo blocco di subemendamenti debba essere svolto in una sola volta. Abbiamo obiettato e continuiamo ad obiettare che non siamo d'accordo su quanto ieri e l'altro ieri è stato detto, e cioè che ci sia una consuetudine in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, il fine di questa procedura è quello di facilitare chi deve svolgere gli emendamenti. Ad esempio, un suo discorso — che a me sarebbe sempre gradito — che dovesse distinguere l'ipotesi in cui si propone la so-

stituzione della cifra « 500 mila » con la cifra « un milione » dall'ipotesi in cui si propone di introdurre la cifra « 990 mila » credo le costerebbe una certa fatica. Il fine della procedura è proprio quello di evitarle questa fatica.

MILANI ELISEO. Non si tratta di una esposizione faticosa. Al contrario, avendo la possibilità di svolgere tanti emendamenti, mi pare si possa migliorare il discorso fino a renderlo perfetto. Qualcuno mi ha anche fatto osservare che sono un ingenuo: vorrei osservare che non si tratta di un problema di ingenuità.

PRESIDENTE. Non ne dubito.

MILANI ELISEO. Rispetto all'osservazione procedurale da me formulata, mi pare di poter ribadire che è giusta la nostra tesi, e non l'invocazione della consuetudine che è stata fatta a questo proposito. Ho ricordato ieri al Presidente che nel 1970, quando si è fatto ostruzionismo in quest'aula, il mio gruppo aveva presentato una serie di 200 o 300 emendamenti, per così dire « a scalare », e li abbiamo svolti regolarmente, anche se nel modo da lei accennato, e cioè ripetendo sempre lo stesso discorso.

Questo nostro blocco di emendamenti è stato presentato con l'intento di richiamare in qualche modo la maggioranza alle proprie responsabilità, anche se vedo che la maggioranza — e soprattutto il gruppo della democrazia cristiana — resiste ed è ferma nelle sue posizioni. Intendevamo dunque avvertire che, se non si va ad affrontare le questioni sostanziali, vengono usati certi strumenti per tentare di ottenere ragionevolezza quando la ragionevolezza politica non esiste. Abbiamo definito l'emendamento del Governo « emendamento ECA », perché proviene da uno storico incontro fra il capo del Governo ed il capo dell'amministrazione comunale di Roma, capitale d'Italia. Dopo l'esplosione della vicenda dell'ordinanza del pretore Paone, per fronteggiare la situazione il sindaco di Roma ha sollecitato un in-

contro con il Presidente del Consiglio; in seguito quest'ultimo ha fatto opera di donazione a questo Parlamento, rimettendo in voga sistemi e mezzi che non hanno nulla di moderno, trattandosi di strumenti che abbiamo conosciuto quando si parlava di ECA e di opere pie.

Anziché dare una risposta agli sfrattati anche per morosità, tentando di recuperare gli alloggi, si è preferito liquidare la vicenda dando loro una mancia. Con queste cinquecentomila lire gli sfrattati concorrerebbero a sanare la morosità rientrando in possesso della casa.

È difficile valutare quanti saranno coloro che godranno di questo intervento: stando all'emendamento aggiuntivo 4-bis. 036 del Governo, istitutivo dell'articolo 4-ter del decreto legge, che stanZIA 2 miliardi, il numero degli inquilini che ricadrebbero sotto questa norma sarebbe abbastanza limitato.

GUARRA. Sarebbero 4 mila, considerando 500 mila lire ciascuno.

MILANI ELISEO. Appunto! Volevo proprio sottolineare il carattere « micra-gnoso » ed inutilmente propagandistico di questo provvedimento.

Noi abbiamo già 33 mila sfrattati con atto esecutivo, mentre in potenza vi sono altri 90-100 mila atti esecutivi. Il Governo (anche se sarebbe più esatto parlare di Presidente del Consiglio, essendo stato proprio quest'ultimo ad apporre la propria firma agli emendamenti) fa sapere che è disposto a questo atto di generosità, offrendo agli sfrattati per morosità ben 500 mila lire. Naturalmente il Governo si dimentica che la questione di sostanza è quella dei 150 o 200 mila sfrattati. Ecco perché noi abbiamo ritenuto opportuno alzare questa cifra: visto che si dà una mancia, tanto vale essere più generosi. In particolare, abbiamo voluto sottolineare l'assurdità di una misura di questo tipo dopo la vicenda di Roma (ma non è più solo di Roma, ma anche di Forlì e di tante altre città), che ha creato una situazione particolarmente ed anche volutamente allarmata. Infatti, la

stampa oggi — poiché il problema ora riguarda solo gli sfratti e non più la proprietà — confina le notizie su questo argomento in quarta o in quinta pagina. Quando invece si tratta di difendere la proprietà, le grida erano robuste e ad esse veniva dedicata la prima pagina con mistificazioni evidenti.

Ebbene, rispondere a questa situazione con misure di questo tipo mi pare assolutamente ridicolo e sciocco; questo comportamento meriterebbe non i nostri venti o trenta emendamenti, ma trecento o quattrocento emendamenti, a scalare lira dopo lira, per costringere chi arriva a questi provvedimenti a prendere atto che non si può eludere in modo ridicolo il problema degli sfratti con queste misure.

Con questo ritengo di aver illustrato tutti gli emendamenti presentati con una motivazione che stimo modestamente consistente, avvertendo che li manterremo se non si darà luogo a quelle modifiche che ormai da due giorni stiamo cercando di introdurre. Non sono più soltanto le occupazioni temporanee di urgenza, sulle quali noi insistiamo, ma sono misure di rilievo rispetto ad un blocco di sfrattati dell'ordine di 60 mila unità; si parla soprattutto di coloro che avranno l'atto esecutivo dopo il 28 luglio 1979, per cause iniziate prima di questa data. Il blocco si aggira sulle 100 mila unità. Perciò, o su questo problema si trova una ragionevole soluzione, oppure questi emendamenti rappresentano un tentativo di rendere ragionevole chi dà prova di assoluta irragionevolezza.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 4-bis. 036 del Governo:

Al primo comma, sostituire le parole: Il Ministero dell'interno, con le seguenti: Nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione, il sindaco, e sopprimere le parole: , per il tramite delle competenti prefetture.

0. 4-bis. 036. 2.

BALZAMO, SALVATORE, CASTIGLIONE.

Al secondo comma, sostituire le parole: al predetto, con le seguenti: al sindaco.

O. 4-bis. 036. 3.

BALZAMO, SALVATORE, CASTIGLIONE.

SALVATORE. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 4-bis. 036 del Governo:

Al primo comma, sostituire le parole: per il tramite delle competenti prefetture, con le seguenti: per il tramite dei comuni.

O. 4-bis. 036. 1.

BARBERA, RAFFAELLI, TODROS, CORRADI NADIA, SALVATORE, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, TOZZETTI, BOLOGNARI, TREZZINI, FRACCHIA, CIUFFINI.

Al secondo comma, sostituire le parole: al predetto, con le seguenti: al sindaco.

O. 4-bis. 036. 54.

BARBERA, RAFFAELLI, TODROS, CORRADI NADIA, SALVATORE, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, TOZZETTI, BOLOGNARI, TREZZINI, FRACCHIA, CIUFFINI.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Questi subemendamenti sono analoghi agli altri già illustrati dai colleghi. Nel delicato momento che attraversiamo, lasciare ad un'autorità governativa periferica, come il prefetto, l'elargizione di questo obolo può risultare pericoloso e destare sospetti in tutti, quale che

sia l'orientamento politico del cittadino. Trasferire tale facoltà al sindaco che, con l'ausilio degli organi democratici e dell'amministrazione comunale è già gestore del fondo sociale previsto dal titolo terzo della legge n. 392 del 1978, per noi è la cosa più opportuna e rassicurante.

È positivo elargire questo aiuto straordinario ai morosi che non hanno potuto pagare per varie ragioni. Tale aiuto sia pertanto gestito — ecco il senso del nostro emendamento — dalla autorità comunale con gli apporti della commissione case e degli organi, previsti anche dalla legge n. 392, per la gestione del fondo sociale: che sia dunque il sindaco.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 4-bis. 036 del Governo:

Al primo comma, terza riga, sostituire le parole: per il tramite delle competenti prefetture, con le seguenti: per il tramite dei sindaci dei comuni.

O. 4-bis. 036. 55.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, quinta riga, sostituire la cifra: 500.000, con la cifra: 1.000.000.

O. 4-bis. 036. 56.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sesta riga, dopo le parole: in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, aggiungere le parole: a qualsiasi titolo sfrattati, e poi sopprimere tutto fino alla fine del comma.

O. 4-bis. 036. 57.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, quinta riga, sostituire le parole: al prefetto competente, con le seguenti: al sindaco.

O. 4-bis. 036. 59.

GORLA MASSIMO, PINTO.

Al secondo comma, settima riga, dopo le parole: accertato il ricorrere delle condizioni previste, *sostituire le parole:* nel comma precedente, *con le seguenti:* dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni.

O. 4-bis. 036. 58.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Nel corso della discussione abbiamo affermato la nostra contrarietà al modo disorganico, discrezionale, parziale e discriminatorio con il quale sono affrontati i drammatici sfratti: per questo siamo anche sfavorevoli alla logica generale che ispira questo emendamento governativo. Lo abbiamo già affermato quando si è discusso dei criteri per fronteggiare la situazione creata con gli sfratti, quando cioè noi, ad ogni misura parziale e discriminatoria, abbiamo opposto l'uso corretto e programmato degli immobili sfitti, attraverso provvedimenti di requisizione o di occupazione temporanea di tali alloggi. Era l'unica maniera per affrontare con un minimo di decenza la questione degli sfratti che è prodotta da trent'anni di politica italiana che ha privilegiato interessi costituiti e di speculatori; che ha portato il nostro paese ad un livello vergognosamente arretrato rispetto agli altri membri della beneamata ed agognata Europa, dove la percentuale di edilizia pubblica è infinitamente superiore al miserrimo 3 per cento di cui siamo obbligati a discutere parlando del nostro paese!

Ebbene, avevamo proposto altri modi per affrontare il problema, ma, non volendo accettare questo terreno, siamo interessati ad entrare nel merito delle misure proposte dal Governo per tentare di smussare gli spigoli più pungenti e di correggere le cose più clamorosamente sbagliate; e per questo abbiamo presentato una serie di subemendamenti all'articolo

4-ter del decreto-legge, che si propone di introdurre con l'emendamento 4-bis. 036 del Governo.

In questo articolo si parla di 500 mila lire annue (quindi circa 42 mila lire mensili); ma rispetto alle cifre medie che sulla base dell'equo canone devono essere corrisposte ai proprietari degli immobili, questa cifra non è adeguata, e pertanto noi proponiamo di elevarla ad un milione di lire annue.

Ma, al di là di questa osservazione, chiediamo che venga tolta ai prefetti la facoltà di amministrare la carità; perché di questo si tratta per questa elargizione di denaro, che vorrebbe corrispondere contemporaneamente a ragioni di tipo elettoralistico ed avrebbe la pretesa di sanare le piaghe create da trenta anni di organica politica antipopolare in questo paese.

Quindi, riteniamo che questo aiuto, che deve essere dato agli inquilini morosi, non possa essere amministrato dai prefetti. Ma come, i prefetti? Nell'anno di grazia 1979 come è possibile riferirsi ai prefetti, quando si parla di una figura, di una autorità che possa garantire insieme democrazia ed equità nei provvedimenti da emanare? Forse ci dimentichiamo che la stessa figura dei prefetti è una delle figure più contestate nel nostro ordinamento istituzionale e non da oggi; forse ci dimentichiamo quale sia stato il ruolo nefasto esercitato dai prefetti a sostegno della generale politica di regime attuata in questo paese? Ebbene, ora si vorrebbe dare a loro l'elargizione della carità. Ma allora assegniamo direttamente questo compito alle segreterie provinciali della democrazia cristiana: sarebbe molto più decoroso e chiaro per tutti!

A sostegno della tesi che noi combattiamo ho sentito dire che il prefetto sarebbe una figura apolitica. A questo punto mi chiedo se, quando si pronunciano certe frasi, si abbia la coscienza di ciò che si dice, o se piuttosto non si vogliano prendere in giro gli altri e forse anche se stessi. Quindi, il prefetto sarebbe una figura apolitica. A questo riguardo, vorrei

si pronunciassero tutti i colleghi che hanno esperienza di rapporti con le prefetture e con i prefetti, per confortare questa affermazione di apoliticità della figura del prefetto; vorrei che tutti coloro che hanno avuto occasione di sviluppare rapporti con le prefetture, per qualsiasi tipo di necessità, ci dicessero se il rapporto con il signor prefetto, rappresentante del Governo, per gli esponenti dei partiti di Governo e per gli esponenti dei partiti di opposizione sia lo stesso.

Tra l'altro, parlerei anche di un diverso comportamento sociale; infatti, a me è capitato di essere presente in prefettura ad incontri tra prefetto e delegazioni di diverse categorie.

Ebbene, l'atteggiamento tenuto nei confronti di industriali o di proprietari di case non era certamente paragonabile all'atteggiamento tenuto dalla prefettura e dal signor prefetto quando doveva incontrare delegazioni di lavoratori con il posto di lavoro minacciato, oppure inquilini minacciati dallo sfratto o ancora gente senza casa.

Allora, non prendiamoci in giro e diciamo di no ad una proposta di questo genere; tra l'altro, un minimo di decoro impone che l'amministrazione di questa elemosina venga fatta quanto meno dai sindaci dei comuni, cioè da figure, autorità politiche ed amministrative che sono in qualche modo controllate, sia pure in forme insufficienti, dalla popolazione, dall'elettorato, piuttosto che dal prefetto, che è espressione del Governo.

Questo è il senso dei nostri emendamenti, sui quali invitiamo i colleghi a riflettere. Penso, a questo punto, di aver enunciato le ragioni fondamentali per le quali abbiamo avanzato le illustrate proposte di modifica. Concludo perciò leggendo rapidamente il testo dell'emendamento aggiuntivo del Governo 4-bis. 036, così come risulterebbe se i nostri emendamenti fossero accolti: « Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite dei sindaci dei comuni, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano ri-

chiesta, a qualsiasi titolo sfrattati. La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sindaco competente, che, accertato il ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il pagamento anche contestuale della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso ». Ritengo di aver così dato una idea più chiara del testo dell'emendamento aggiuntivo 4-bis. 036 del Governo, così come risulterebbe se i nostri emendamenti fossero accolti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4-bis. 037 del Governo:

Al primo comma:

sopprimere le parole: con esclusione della Cassa nazionale del notariato;

sostituire dalle parole: devono mensilmente, fino alla fine dell'articolo con: devono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fornire un elenco aggiornato della loro proprietà immobiliare nonché un'anagrafe aggiornata ogni mese dello stato locativo della stessa. Ove non già prescritto dalla legge, le suddette proprietà immobiliari non possono essere alienate.

Le proprietà che risultino o risulteranno disponibili verranno affittate secondo le graduatorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, col limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 50 per cento.

In tali graduatorie è garantita la precedenza assoluta a coloro che, avendone fatta richiesta, dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2 che abbiano i requisiti previsti dal presente articolo.

Qualora dall'anagrafe dell'utenza risultino assegnatari che superino del 100 per cento tale limite di assegnazione si procederà alla revoca della stessa.

O. 4-bis. 037. 2.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI
ELISEO, MAGRI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare lo elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 5 anni allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscono provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 01.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare lo elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 48 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 02.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta

entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 47 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 03.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare lo elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 46 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978,

n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 04.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 45 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 05.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da par-

te del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 44 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 06.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunica-

re l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 43 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 07.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 42 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devol-

verlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 08.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 41 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 09.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo

alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 40 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 010.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e

possono, se gli appartamenti sono sfiti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 39 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 011.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfiti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 38 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devol-

verlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 012.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfiti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 37 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 013.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce

il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 36 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 014.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe, aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e

possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 35 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 015.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 34 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devol-

verlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 016.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 33 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 017.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo

alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 32 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 018.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e

possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 31 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 019.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 30 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devol-

verlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 020.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 29 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 021.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce

il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 28 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 022.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e

possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 27 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 023.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 26 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devol-

verlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 024.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da parte del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 25 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 025.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è subordinata al reperimento da par-

te del comune di altro alloggio idoneo alla necessità della famiglia che subisce il provvedimento. A tal fine i comuni sono tenuti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre un'anagrafe aggiornata delle locazioni.

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre 6 mesi, procedere all'occupazione temporanea degli stessi per 24 mesi allo scopo di assegnarli a famiglie che subiscano provvedimenti di rilascio o anche a richiedenti privi di alloggio che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverlo mensilmente ai proprietari a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea.

4-bis. 026.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. L'argomentazione da noi più volte addotta, di allargare al massimo la possibilità, per gli inquilini sfrattati, di avere un alloggio, va riproposta anche in questo caso. Il problema è quello di ottenere in qualche modo una soluzione; e quella che noi proponiamo ha per l'appunto lo scopo di stabilire che i sindaci dei comuni in cui si trovino appartamenti non occupati dal proprietario o da suoi parenti in linea retta

entro il primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, debbono comunicare l'elenco di tali alloggi alla pretura e possono, se gli appartamenti sono sfitti da oltre sei mesi, procedere all'occupazione temporanea.

Si tratta di vedere in quale modo evitare la soluzione proposta dal Governo, che noi riteniamo profondamente sbagliata, tendente a conferire agli sfrattati una quota degli appartamenti degli IACP. Tale soluzione finirebbe con l'aggravare enormemente la situazione. Sappiamo infatti che da anni e anni sono bloccate le graduatorie degli IACP: basta considerare il comune di Roma, nel quale tali graduatorie sono rimaste ferme dal 1974, con 54 mila persone in attesa di abitazione e mentre le case disponibili sono appena 4 o 5 mila. Pertanto, andare a cercare una soluzione in quel settore significa soltanto suscitare una guerra tra poveri, che francamente sarebbe assai dannosa, ed inidonea a risolvere il problema.

Ecco perché l'unica soluzione in grado di non suscitare una guerra tra poveri, ma tale da colpire chi fa della casa un oggetto di arricchimento e di speculazione, è quella dell'occupazione temporanea d'urgenza e, in particolare, del conferimento degli appartamenti così reperiti alle famiglie che subiscono il provvedimento di rilascio e che sono prive di alloggio e dotate dei requisiti per l'assegnazione di case popolari.

Questa è semplicemente una correzione ad un meccanismo di mercato che non funziona. Non si chiede, infatti, che queste case siano date gratis: il problema è diverso. Si dispone semplicemente che queste case siano affittate al canone di affitto che la legge impone. Si tratta semplicemente di un provvedimento che richiede una applicazione di legge, e quindi tende ad impedire una violazione di fatto della stessa attraverso l'imboscamento delle case. Non si tratta affatto — come qualcuno ha detto — di espropriare i proprietari di case o di colpire il diritto di proprietà, ma di fare in modo che la legge valga anche per i proprietari di ca-

se e non soltanto per gli inquilini, dato che i primi percepirebbero esattamente quanto percepirebbero se fossero proprietari rispettosi della legge, anziché imboscatori.

La nostra ci sembra di gran lunga la soluzione più equa e giusta politicamente, mentre quella proposta dal Governo — tenuto conto anche del modo nel quale funzionano oggi gli IACP — creerebbe soltanto cose terribili. C'è gente che da anni attende un alloggio popolare attraverso le graduatorie provinciali: cosa farebbe questa gente quando si vedesse passare davanti altre famiglie?

Neppure si può dire che esiste un 15 per cento di queste case — quelle cosiddette di risulta — che devono essere assegnate ai casi di urgenza, perché un elevamento di questa percentuale fino al 25 per cento significherebbe ridurre ulteriormente la possibilità di funzionamento delle graduatorie, perché si assottiglierebbe il numero delle case che possono essere assegnate. Per di più esistono molti altri casi di urgenza che possono prodursi: in questo caso, i comuni potrebbero trovarsi nelle condizioni di non avere nessuna possibilità per ulteriori casi di questo tipo, come ad esempio crolli o calamità. In sostanza si tratta di far ricadere ancora una volta su una gestione drammatica, qual è quella del patrimonio edilizio pubblico, tutte le magagne e le carenze dell'edilizia privata.

Non so come il Governo abbia potuto proporre un emendamento di questo genere senza fare una valutazione della situazione abitativa e della gestione del patrimonio dello IACP allo stato attuale. Soprattutto nelle grandi città la situazione degli alloggi è improntata a criteri di gestione arcaici; per questo motivo riteniamo che non possa essere questa la strada da seguire. Tra l'altro, occorre tener presente che non è accoglibile l'osservazione secondo la quale il patrimonio dello IACP possa aumentare, in quanto la situazione di questo ente è tale da escludere *a priori* una prospettiva di questo genere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente articolo 4-ter:

L'articolo 45 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« I comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti sono autorizzati ad istituire uffici delle abitazioni con il compito di sorveglianza del mercato abitativo. A tali uffici i proprietari di alloggi sfitti o non occupati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, o successivamente entro 5 giorni dal verificarsi dello stato di sfittanza, dovranno denunciare la disponibilità degli alloggi stessi.

L'omessa denuncia della disponibilità degli alloggi è punita con un'ammenda da lire 2 milioni a lire 4 milioni da versare al comune ad integrazione del fondo sociale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per l'adempimento dei suoi compiti lo ufficio può richiedere ed ottenere da ogni amministrazione pubblica e dall'autorità di pubblica sicurezza gli elementi ritenuti utili.

In particolare l'ufficio ha facoltà di chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria gli elementi relativi ai procedimenti di rilascio di immobili ».

4-bis. 027.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Questo emendamento prevede che i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti siano autorizzati ad istituire uffici delle abitazioni con il compito di sorveglianza del mercato abitativo. A questo riguardo vi è già una legge che prevede questa ipotesi; ora si tratta semplicemente di ag-

giornare l'articolo 45 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, in modo da consentire ai comuni l'istituzione di questi uffici.

Cosa vuol dire sorveglianza del mercato abitativo? Nella situazione attuale vuol dire un insieme di cose. Oggi come oggi non esiste alcun organismo, alcun istituto che possa operare una sorveglianza del mercato abitativo. Sorvegliare il mercato abitativo vuol dire avere possibilità di reperire e di indicare quali siano le case libere che potrebbero essere reperite, di definire i reali bisogni, sia quelli emergenti sia quelli in prospettiva, di definire quali siano le prospettive delle nuove costruzioni, di tutto ciò che attiene alla materia edilizia. Esiste cioè oggi, noi crediamo, la necessità di una vera e propria sorveglianza pubblica che venga stabilita sul mercato abitativo. A questi uffici, noi pensiamo, i proprietari di alloggi sfitti e non occupati, all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, dovranno denunciare la disponibilità degli alloggi stessi. Si tratta di obbligare i proprietari, se non altro, a dire quali sono le case che posseggono e che sono sfitte, e di penalizzare l'omessa denuncia di tale disponibilità con una ammenda consistente. Noi proponiamo che tale ammenda, da 2 e 4 milioni, venga versata al comune, ad integrazione del fondo sociale.

D'altra parte, anche qui non vedo quale elemento limitativo del diritto di proprietà possa esserci nel richiedere che venga fatta questa denuncia. Se non hanno intenzioni di carattere speculativo, non vedo perché i proprietari dovrebbero eccedere all'obbligo di riferire al comune — perché di questo si tratta — ed, in particolare, a questo ufficio delle abitazioni che proponiamo di istituire, quali siano gli alloggi vuoti e disponibili. Questo ci sembra uno strumento importante per tentare di contenere le tendenze speculative, o meglio (« tendenze » è un eufemismo!) le corpose manovre speculative che attualmente si compiono sul mercato degli alloggi.

Non si tratterebbe neppure di aggravare le incombenze del « carrozzone » burocratico, né l'organico dell'amministrazione pubblica, perché si può pensare che all'interno dell'attuale organico possano essere trovati gli elementi adatti ad operare nell'ambito di questi uffici. Si tratterebbe anche, evidentemente, di dare la facoltà a questi uffici di chiedere e di ottenere dall'autorità giudiziaria tutti gli elementi relativi ai provvedimenti di rilascio di immobili, così da poter compiere anche in tal modo una verifica, collettiva e pubblica, su tutti i procedimenti di sfratto esistenti in una città, per un accertamento anche politico, non solo giudiziario, in merito alla validità del procedimento stesso, ma soprattutto per poter fare previsioni sulla domanda urgente ed emergente di case. Torno a citare, per esempio, la situazione di Roma, che è particolarmente drammatica: allo stato attuale delle cose la mole di richieste di rilascio di immobili che si è abbattuta sulla città è immensa e costituisce evidentemente un'azione di tipo terroristico che oggi viene compiuta. Non tutti i procedimenti andranno in porto, ma intanto vengono iniziati; e su tutto questo l'ufficio da noi proposto potrebbe riuscire a stabilire un controllo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

Il numero 3) dell'articolo 45 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dai seguenti commi:

« I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono tenuti ad istituire uffici delle abitazioni con il compito di conoscere il mercato abitativo.

A tali uffici i proprietari di alloggi sfitti o non occupati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, o successivamente entro 5 giorni dal verificarsi della liberazione dell'immobile, debbono denunciare la disponibilità degli alloggi stessi.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'ufficio ha facoltà di chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria gli elementi relativi ai procedimenti di rilascio e dall'autorità di pubblica sicurezza copia delle denunce di locazione effettuate a termine di legge.

Per l'omessa denuncia entro i termini di cui ai precedenti commi, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni da versare al comune secondo l'ultimo comma dell'articolo 3 ».

4-bis. 032.

TOZZETTI, TODROS, RAFFAELLI,
CORRADI NADIA, FRACCHIA,
TREZZINI, GRANATI CARUSO
MARIA TERESA, SALVATO ER-
SILIA.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Con questo emendamento intendiamo migliorare la norma del regio decreto n. 1165 del 1938, che prevedeva un ufficio delle abitazioni per le città superiori ai centomila abitanti. Noi riteniamo che, date le attuali condizioni del mercato edilizio e locatizio, tale norma debba essere estesa a tutti i comuni con almeno ventimila abitanti, con facoltà anche per i comuni con un numero minore di abitanti di istituire tale ufficio.

Credo che le polemiche e le discussioni in atto nel paese dimostrino meglio di quanto possa fare io l'utilità di tali uffici. Con questo emendamento, l'autorità comunale viene a conoscenza dello stato del patrimonio edilizio occupato e non occupato, ed anche del numero degli sfratti da eseguire nella città. Tale autorità viene quindi a conoscere la domanda pressante, urgente, di alloggi, ed anche l'offerta potenziale. Crediamo che un ammodernamento ed una razionalizzazione delle vecchie norme vigenti siano in questo momento opportuni; è per questo che noi insisteremo sull'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

All'articolo 45. del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nel numero 3), la parola « centomila » è sostituita con la parola « ventimila »; le parole « entro 5 giorni » con le parole « entro 15 giorni » e le parole da « sotto le » a « denunce anagrafiche » con le parole « l'omessa denuncia è punita con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 da versare al comune ad integrazione del fondo sociale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

4-bis. 028.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

I proprietari di alloggi sfitti o inoccupati da almeno 6 mesi sono obbligati, dietro richiesta del comune, a darli in locazione alle famiglie oggetto di provvedimento esecutivo di rilascio indicate dal medesimo; ovvero a darli in locazione al comune stesso che poi provvederà a sublocarli alle famiglie già indicate.

Nel caso che i proprietari in questione non ottemperino all'obbligo della locazione, i sindaci sono autorizzati ad avvalersi della normativa di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 1865, n. 2241, e agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 351, per ordinare l'occupazione temporanea d'urgenza degli alloggi richiesti, per un periodo non superiore a 4 anni, al fine di concederli in locazione alle famiglie sopra indicate.

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli alloggi soggetti all'occupazione è quella risultante dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392. Dalla presente norma sono esclusi gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione semplice.

4-bis. 029.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. L'emendamento 4-bis. 028 contiene una proposta subordinata rispetto a quella dell'emendamento 4-bis. 027 che ho testé illustrato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4-bis. 029, esso presenta un'altra delle ipotizzabili risposte al problema di quello che fanno gli sfrattati. Qui si tratta di imporre per legge, sulla base di una ipotesi del tutto coerente con i principi della Costituzione, ai proprietari di alloggi che siano sfitti da almeno sei mesi, su richiesta del comune che deve verificare le ragioni per le quali questi immobili sono rimasti sfitti, di darli in locazione alle famiglie che abbiano subito un provvedimento di rilascio di immobile. L'altra strada potrebbe essere quella di dare questi immobili in locazione al comune stesso, che a sua volta provvederà a sublocarli alle famiglie sfrattate.

La *ratio* che è alla base di questo emendamento è, come per i precedenti, che un bene di prima necessità e che manca non può essere imboscato da nessuno. Precedenti di condizionamento del diritto di proprietà per quanto riguarda merci e prodotti ci sono e ci sono da tempo (basta riferirsi alla legge su cui si è basato il pretore Paone nella sua sentenza); si tratta solo di estenderli con un atto legislativo e non soltanto con una sentenza, come finora è avvenuto, che stabilisca che non è possibile per i proprietari fare della proprietà l'uso che credono. Ci deve essere un limite ben preciso alla totale disponibilità che il diritto borghese consente ai proprietari; e questo limite è per l'appunto quello che, quando c'è una domanda di case che non può essere altrimenti esaurita, devono essere abitate. Questa è quindi la proposta che noi facciamo, e chiediamo anche che le indennità da corrispondere ai proprietari di questi alloggi siano quelle risultanti dalla legge sull'equo canone. Anche in

questo caso, quindi, non si tratta di sottrarre niente ai proprietari, ma semplicemente di stabilire che essi devono dare in locazione queste case al livello di canone che è stabilito dalla legge. Questo non è quindi un esproprio, come ha detto qualcuno tuonando su qualche giornale; e neppure si tratta di dare ai proprietari un reddito particolarmente vessatorio, ma di dar loro quanto dispone una legge alle cui disposizioni essi si sottraggono tenendo vuote le loro abitazioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

I proprietari di alloggi sfitti o non occupati da almeno sei mesi nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, sono obbligati, dietro richiesta del comune, a darli in locazione alle famiglie oggetto di provvedimento esecutivo di rilascio indicate dal medesimo.

Nel caso che i proprietari di cui sopra non ottemperino all'obbligo delle locazioni i sindaci sono autorizzati ad avvalersi della normativa di legge per ordinare l'occupazione temporanea d'urgenza degli alloggi richiesti, per un periodo non superiore a 3 anni, al fine di concederli in locazione alle famiglie sopraindicate con una indennità pari al canone definito con la legge 27 luglio 1978, n. 392.

4-bis. 033. TOZZETTI, TODROS, RAFFAELLI, DE CARO, TREZZINI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA.

TODROS. Chiedo di parlare per motivare il ritiro di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. Avevamo presentato questo emendamento perché ritenevamo opportuni chiarimenti legislativi in materia di occupazione temporanea nei grandi centri, dato che esiste già una vasta legislazione che consente poteri di requisizione ai pre-

fetti ed anche l'intervento dell'autorità giudiziaria, allo scopo di mettere ordine nella materia.

Nella situazione determinatasi in questi giorni riteniamo necessario rivedere tutta la legislazione in materia con il contributo di tutte le forze politiche; ma, giudicando impossibile fare ciò in sede di conversione del decreto-legge, non insisteremo sull'emendamento. Ci ripromettiamo di aprire un confronto appena possibile fra tutte le forze politiche per le iniziative necessarie a porre ordine ed uniformità nella materia, anche per evitare interventi che, anziché risolvere i problemi, possono accentuare le tensioni.

Per questa ragione ritiriamo questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

I sindaci sono autorizzati a procedere all'occupazione temporanea d'urgenza degli alloggi di proprietà di Stato, enti pubblici, banche di diritto pubblico e assicurazioni di Stato, per un periodo non superiore a 4 anni, al fine di concederli in locazione alle famiglie oggetto di provvedimento esecutivo di rilascio.

L'indennità da corrispondere è quella derivante dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4-bis. 030. MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Si tratta di una proposta subordinata rispetto a quella avanzata con l'emendamento 4-bis. 029. In altre parole, chiediamo che il criterio che proponevamo per tutte le proprietà immobiliari sia applicato almeno per quelle pubbliche, nel senso cioè di autorizza-

re i sindaci a procedere all'occupazione temporanea d'urgenza non di tutto il patrimonio immobiliare vuoto, ma almeno di quello di proprietà dello Stato, di enti pubblici, delle banche di diritto pubblico e delle assicurazioni di Stato, entro un periodo di tempo non superiore a 4 anni, al fine di concederlo in locazione alle famiglie vittime di procedimento esecutivo di rilascio degli immobili.

Anche in questo caso non vi è alcuna violazione, perché il canone da pagare sarebbe quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

Al fine di predisporre l'anagrafe aggiornata degli alloggi, i comuni sono tenuti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a formare commissioni decentrate per la gestione democratica dell'equo canone.

Tali commissioni sono formate:

- a) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei piccoli proprietari;
- c) da tre rappresentanti della federazione unitaria CGIL, CISL e UIL.

La commissione è presieduta dall'aggiunto del sindaco o da un suo delegato.

Le predette commissioni devono:

- 1) predisporre il censimento degli alloggi sfitti;
- 2) predisporre una graduatoria degli sfrattati;
- 3) verificare la corretta attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, in particolare sollecitando i proprietari di alloggi sfitti a locarli, verificando i livelli dei canoni, controllando la corretta attuazione dei criteri di zonizzazione e di degrado.

4-bis. 031.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Luciana Castellina intende svolgerlo?

CASTELLINA LUCIANA. Questo emendamento riguarda la formazione di commissioni decentrate per la gestione democratica dell'equo canone e fornisce, a questo riguardo, una serie di indicazioni che si illustrano da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

La norma del quarto comma, seconda parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, che stabilisce l'inefficienza delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria deve intendersi applicabile, fino all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, a tutti i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani soggetti e non soggetti a proroga legale qualunque sia la loro scadenza contrattuale.

4-bis. 035.

TODROS, GRASSUCCI, ALICI FRANCESCO, ONORATO, RAFFAELLI, OLIVI, TREZZINI.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Con questo emendamento intendiamo dare l'interpretazione autentica di una vecchia norma sulle locazioni. Mi riferisco alla legge 4 agosto 1973, n. 495, che si ricollegava ad una serie di provvedimenti governativi per frenare l'ascesa dei prezzi e l'inflazione. Con quel provvedimento si vollero bloccare tutte le pignorazioni sia dei contratti di locazione a scopo abitativo in proroga e fuori proroga, sia di quelli a scopo non abitativo (commerciale, artigianale, professionale e culturale).

Nel frattempo, poche settimane fa, è intervenuta una sentenza delle sezioni riunite della Corte di cassazione che ha gettato scompiglio perché ha interpretato la legge n. 495 del 1973 nel senso che il blocco delle pigioni era applicabile solo ai contratti in proroga prorogati da quella norma. Erano quindi contratti che rientravano nelle proroghe previste da quella norma. Per i contratti che non erano prorogati da quella norma (quelli, cioè, con scadenza successiva al 4 agosto 1973), l'aumento del canone era sempre possibile, vuoi che fossero locazioni abitative, vuoi che fossero locazioni di immobili a scopo produttivo.

Questo comporta la grave conseguenza che i proprietari, sia delle locazioni abitative sia delle locazioni produttive, possono chiedere una serie di arretrati molto rilevanti, dal 1973 ad oggi, con l'aggiunta degli interessi e forse anche del maggior danno derivante dalla svalutazione, creando uno stato di incertezza, di scompiglio, e soprattutto un enorme volume di litigiosità che andrà a gravare sull'autorità giudiziaria.

Se si vanno a vedere i lavori preparatori alla legge 4 agosto 1973, n. 495, risulta chiara la volontà del legislatore: si volevano bloccare tutte quante le pigioni, vuoi in proroga vuoi fuori proroga. Noi crediamo che, in occasione della conversione in legge del decreto in esame, sia opportuno dare questa interpretazione autentica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

La norma del quarto comma, seconda parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, che stabilisce l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria deve intendersi applicabile, fino all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, a tutti i contratti di locazio-

ne e sublocazione di immobili urbani soggetti e non soggetti a proroga legale qualunque sia la loro scadenza contrattuale.

4-bis. 034.

CASTIGLIONE, CRESCO, FERRARI
MARTE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è modificato come segue:

dopo le parole: « negli articoli 67, 70 e » aggiungere: « , ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo »;

dopo il primo periodo aggiungere: « Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio »;

alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: « nonché quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma »

1. 09.

La Commissione ha altresì presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 3-bis. 5 del Governo, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 20 per cento.

0. 3-bis. 5. 1.

All'emendamento 4-bis. 037 del Governo, al primo comma, dopo le parole: di apposito avviso presso, aggiungere le seguenti: il comune.

Sopprimere il terzo comma.

All'ultimo comma, sopprimere le parole da: e che abbiano i requisiti, fino alla fine.

0. 4-bis. 037. 1.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

BORRI, *Relatore*. Si illustrano da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCALOSSÌ

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BRUSCA ed altri: « Istituzione delle scuole di medicina » (2801);

GASCO ed altri: « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (2802);

BUBBICO: « Integrazioni e modificazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 245, recante norme per la disciplina, la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2803).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675:

con lettera in data 20 marzo 1979, copia della deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 22 febbraio 1979, riguardante le direttive generali cui l'Istituto mobiliare italiano dovrà attenersi nella gestione del fondo per la ricerca applicata;

con lettera in data 21 marzo 1979, copia delle deliberazioni adottate dal CIPI nella seduta del 9 marzo 1979 riguardanti l'approvazione dei programmi finalizzati per la siderurgia e per la meccanica strumentale, di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge citata, e l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale richiesto da un gruppo di società.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

**Trasmissione
di documenti ministeriali.**

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 20 marzo 1979, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 28 febbraio 1979 del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Il ministro della difesa ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 1979 del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 (esclusi i reparti incursori e subacquei), 9, primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15 della citata legge.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione parlamentare competente.

Comunico infine che il ministro del tesoro, con lettere in data 14 marzo 1979, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito

alla esportazione (SACE) e dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel secondo semestre 1978 (doc. LII, n. 2);

nei sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 della suddetta legge, la relazione sulla attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge per il secondo semestre 1978 (doc. LII, n. 2-bis).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per la quale la X Commissione permanente (Trasporti), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatori BARBI ed altri; MOLA FEDERICI ed altri e BASADONNA ed altri: « Concessione di un contributo straordinario al consorzio autonomo del porto di Napoli » (*testo unificato approvato dal Senato*) (2434).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Presidenza, dopo aver consultato il Presidente della Commissione, ha dichiarato la inammissibilità dei seguenti emendamenti:

Barbera 4-bis. 3 e Milani Eliseo da 4-bis. 01. fino a 4-bis. 026, non avendo alcuna connessione con le procedure concernenti la materia degli sfratti;

Milani Eliseo, 4-bis. 027, Tozzetti 4-bis. 032; Milani Eliseo 4-bis. 028 e 4-bis. 031, perché introducono nuove norme non connesse in via diretta o indiretta all'oggetto del decreto;

Todros 4-bis. 035 e Castiglione 4-bis. 034, perché incidono sulla misura dei canoni di locazione e non sulla materia degli sfratti.

MILANI ELISEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per contestare questa decisione della Presidenza. Riteniamo, infatti, che gli emendamenti in discussione e che dalla Presidenza vengono cancellati d'autorità, siano perfettamente attinenti all'oggetto del decreto.

La questione che abbiamo di fronte è quella degli sfratti e, quindi, di come si fronteggia la situazione degli sfrattati. Due sono i modi. Il primo è quello, che qui viene indicato, di dilazionare la data degli sfratti, trovando, quindi, momenti o periodi più favorevoli all'esecuzione degli stessi. Il secondo modo era quello, prospettato da più parti, di tentare in ogni modo di trovare l'alloggio da dare agli sfrattati. Questo è il senso degli emendamenti da noi presentati all'articolo 4-bis del decreto-legge. Questo tentativo veniva fatto attraverso una proposta di modifica dell'articolo 45 di una legge del 1938, che prevede la costituzione dell'ufficio alloggi. Si trattava, in questa circostanza, di dare ai comuni la facoltà di fare appunto un censimento sulla base di questa legge e, quindi, di modificare l'ammenda prevista. Infatti, esistendo già oggi l'obbligo di denunciare l'appartamento sfritto, l'ammenda analogica, che si risolve in poche decine di migliaia di lire, non costituisce certamente un efficace deterrente per chi non voglia ottemperare a tale obbligo.

Successivamente noi ed altri colleghi avevamo previsto che si potesse dar luogo, in presenza di appartamenti sfitti (quando lo stesso proprietario disponesse di un

certo numero di immobili) alla occupazione temporanea e d'urgenza. Era un modo, quindi, per fronteggiare il problema degli sfrattati, anche se certamente diverso dalla dilazione.

Non vedo, dunque, come la Presidenza possa, in un certo qual modo, considerare questi emendamenti estranei al problema degli sfrattati. Si può certamente dire che sono degli emendamenti scomodi, perché su di essi occorre prendere delle posizioni politiche ben precise, ma non si può certamente affermare che sono emendamenti estranei all'argomento di cui trattiamo.

D'altro canto, signor Presidente, voglio qui ricordare che tre settimane fa noi abbiamo convertito in legge un decreto del Governo che riguardava lo sfoltimento degli alti gradi della gerarchia militare. Ora in quel decreto, formato da un solo articolo e basato sullo spostamento in avanti di una data, sono state introdotte numerose modificazioni in seguito ad emendamenti presentati dallo stesso Governo. Non vedo dunque come su un argomento di grande rilevanza sociale e di una gravità eccezionale si possa opporre una obiezione formale facendo cadere la possibilità di una espressione politica di questa Camera, mentre occorrerebbe lasciare che nel paese ognuno — dai prefetti, ai sindaci, ai pretori — possa prendere posizione su questa materia.

La nostra protesta è dunque evidente e noi chiediamo che la Presidenza ritorni sulla sua decisione.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, prendo atto della sua opinione, ma confermo la decisione assunta dalla Presidenza circa l'inammissibilità degli emendamenti che ho elencato. Tali emendamenti pertanto non saranno posti in votazione.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente ultimo comma:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima

di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso.

1. 40.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo, insieme con gli altri emendamenti presentati dalla Commissione, nonché di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati.

BORRI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, come è noto, all'interno della Commissione non si è formato un parere omogeneo sulla materia all'esame di questa Assemblea. Mi limito, pertanto, come è mio stretto compito, a riferire il parere della Commissione sugli emendamenti che sono stati presentati.

Il parere della Commissione è, in sintesi, contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati dalla Commissione stessa, di cui raccomando alla Camera l'approvazione, e di quelli presentati dal Governo. Per questi ultimi, però, la Commissione ha presentato alcuni subemendamenti dei quali raccomanda l'approvazione.

In particolare, per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 1, la maggioranza della Commissione è contraria a tutte le proposte di modifica tendenti ad ulteriori dilazioni dei provvedimenti di rilascio fondati sulla finita locazione. Il motivo è la contrarietà della maggioranza della Commissione al verificarsi di una sostanziale coincidenza temporale fra l'esecuzione dei provvedimenti oggi dilazionati e l'esecuzione di quelli che verranno a fisiologica scadenza ai sensi delle disposizioni transitorie della legge numero 392.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti a ricomprendere nella dilazione anche i provvedimenti divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978, ma iniziati prima della data di entrata in vigore della legge sull'equo canone, la Commissione a maggioranza ha presentato un proprio emendamento (l'emendamento 1. 40), con il

quale propone di evitare la determinazione, tramite un nuovo procedimento, della data di esecuzione dello sfratto, che viene automaticamente prorogato di 15 mesi rispetto alla data fissata nella scadenza.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti a proporre una estensione delle proroghe anche ai contratti aventi per oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, la maggioranza della Commissione ritiene che si tratti di materia non strettamente rientrante nell'oggetto del decreto-legge. C'è da osservare a questo proposito che mancano, tra l'altro, dati sul numero degli sfratti da eseguire. D'altra parte, la Commissione ha presentato un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge (l'emendamento 1. 09) con il quale si modifica l'articolo 73 della legge sull'equo canone. L'argomento, sostenuto da forti e comprensibili pressioni settoriali, aveva raggiunto un certo grado di urgenza. Si è chiesto che esso venisse affrontato, soprattutto in chiave di interpretazione autentica dell'articolo 73 della legge sull'equo canone. Resta nel relatore la perplessità circa gli effetti che tale modifica può produrre nella sua applicazione, in relazione ad un non attento coordinamento con il terzo comma dell'articolo 69, con il quale appare anzi in contrasto. Il relatore resta dell'opinione che sarebbe stato meglio che questo argomento fosse stato affrontato in una più completa connessione con la materia contenuta nella legge n. 392.

Sempre in relazione all'articolo 1, credo che debba essere dato qualche cenno di risposta alle argomentazioni sostenute dall'onorevole Mellini in relazione ad alcuni emendamenti — l'1. 37 e l'1. 38 — da lui presentati. Debbo dire che gli emendamenti presentati dall'onorevole Mellini mi sembrano quelli che più si inseriscono in modo costruttivo nella tematica al nostro esame.

L'emendamento Mellini 1. 37, tendente ad escludere le locazioni transitorie dalla disciplina dell'articolo 1 del decreto-legge, a giudizio del relatore è pertinente con la precisazione che il richiamo deve inten-

dersi riferito non tanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 392, quanto verosimilmente alla fattispecie ivi contemplata, vale a dire quella prevista dall'articolo 26, comma primo, lettera a). La Commissione deve aver giudicato la limitazione proposta quantitativamente irrilevante.

Quanto all'emendamento Mellini 1. 38...

PRESIDENTE. È contrario all'emendamento Mellini 1. 37 ?

BORRI, Relatore. Sì, la Commissione è contraria, così come lo è anche al successivo emendamento 1. 38. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, dunque, evidentemente l'onorevole Mellini ritiene superflue le parole « e non ancora eseguiti »; tuttavia queste parole — dato il contesto generale del provvedimento — non sono state ritenute superflue dalla Commissione.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, tendenti ad apportare modifiche alla legge n. 392, la Commissione ritiene che questa materia sia stata superata con la presentazione di un suo emendamento di interpretazione dell'articolo 73 della legge sull'equo canone.

La Commissione ritiene che debbano essere respinti tutti gli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge, ad eccezione dell'emendamento 2. 03 presentato dal Governo, che assorbe le esigenze in essi rappresentate. Si tratta di una disposizione che viene incontro alle esigenze dei conduttori economicamente più deboli e che va valutata per il fine che persegue, anche se i mezzi ed i modi prescelti possono suscitare delle perplessità che solo nell'ottica dell'emergenza possono essere superate.

A questo emendamento è stato presentato il subemendamento 0. 2. 03. 1 da parte dell'onorevole Todros; esso, nulla togliendo alle perplessità relative alla compatibilità di una misura che pretermette un principio fondamentale del diritto — cioè l'intangibilità delle sentenze passate in giudicato —, tende a non di-

scriminare identiche situazioni soggettive in base a criteri unicamente territoriali. A questo subemendamento la maggioranza della Commissione è contraria, anche in considerazione del fatto che l'emendamento del Governo è collegato a quello — sempre presentato dal Governo — sulla copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, la Commissione è a maggioranza contraria a quelli tendenti sostanzialmente a sottoporre ad un giudizio di merito i motivi della necessità addotta dal locatore per ottenere la disponibilità dell'immobile senza dover attendere l'ulteriore scadenza fissata dall'articolo 1. Ciò comporterebbe di fatto la vanificazione della norma prevista all'articolo 3.

In merito agli emendamenti Mellini 3. 6 e 3. 7, il relatore ritiene apprezzabile il tentativo di dare una migliore definizione giuridica della fattispecie indicata nell'articolo e sulla quale esiste una sostanziale coincidenza di opinioni nella Commissione; tuttavia in quella sede non si è registrata la disponibilità ad accettare tali emendamenti.

Circa le proposte di configurare le sanzioni come penali, la Commissione a maggioranza ha ritenuto che — trattandosi di materia civilistica — tali proposte non siano da accettare. Il relatore ritiene che sarebbe almeno opportuno inserire un inciso che faccia salvi i casi di impossibilità e di forza maggiore sopravvenuti.

All'articolo 3-bis vanno respinti, secondo la maggioranza della Commissione, tutti gli emendamenti tendenti ad attribuire ai comuni poteri coercitivi: su questo argomento, le forze politiche si sono pronunciate ed è inutile insistere nell'illustrare le varie posizioni. La Commissione inoltre, a maggioranza, è contraria agli emendamenti volti a configurare una diversa disciplina per la priorità da attribuire agli sfrattati nell'assegnazione di alloggi degli istituti autonomi case popolari; in materia la Commissione è favorevole all'emendamento del Governo 3-bis. 5 modificato dal proprio subemendamento 0. 3-bis. 5. 1, approvato con una diversa maggioranza; la Commissione, con una

diversa maggioranza, è contraria al subemendamento Barbera 0. 3-bis. 5. 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 4, la Commissione si è dichiarata contraria all'emendamento Mellini 4. 3, in base alla considerazione che la previsione dell'articolo 4 deve intendersi come una indennità da corrispondere per l'occupazione senza titolo. Con questa interpretazione, non è opportuno un collegamento con la normativa dell'equo canone, relativamente all'ambito di applicazione della norma.

MELLINI. Bene! Allora andiamo in villeggiatura! (*Commenti all'estrema sinistra*).

BORRI, *Relatore*. Circa l'articolo 4-bis, la Commissione è contraria alla introduzione di forme anomale di imposizione fiscale, completamente estranee rispetto al vigente sistema fiscale. Del resto, abbiamo appena udito che questi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza. Così, la Commissione si era espressa in termini contrari agli emendamenti Milani Eliseo da 4-bis. 01 a 4-bis. 031 e Tozzetti 4-bis. 032 e 4-bis. 033 tendenti all'istituzione di commissioni comunali degli alloggi con l'introduzione dell'obbligo a locare. A parte gli aspetti di incostituzionalità di quest'ultima proposta, che hanno sollevato dubbi in parte della Commissione, quest'ultima ritiene, sempre a maggioranza, che gli uffici-casa (nessuno può certo negare l'utilità di strumenti conoscitivi a favore dei comuni), se finalizzati ad interventi coattivi nel settore, non siano accettabili perché la pubblica opinione li vedrebbe funzionare essenzialmente a questo fine; fine che è stato per altro dichiaratamente enunciato da alcuni dei proponenti. In definitiva, queste misure sono da ritenersi inefficaci e controproducenti.

La Commissione a maggioranza ha ritenuto di non accogliere gli emendamenti Todros 4-bis. 035 e Castiglione 4-bis. 034, perché giudicati sostanzialmente estranei alla materia del decreto. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 4-bis.

036, la Commissione è favorevole a maggioranza, anche se non sono mancati forti rilievi sulle concrete possibilità che, in relazione alle procedure previste, i contributi possano divenire operativi. Con diverse maggioranze, la Commissione è contraria ai subemendamenti presentati a detto articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4-bis. 037 del Governo, la Commissione è favorevole subordinatamente all'accettazione del subemendamento 0. 4-bis. 037. 1, presentato a maggioranza dalla Commissione. Quest'ultima è contraria, sempre a maggioranza, agli altri subemendamenti a questo emendamento del Governo.

Infine, la Commissione esprime parere favorevole all'emendamento 4-bis. 038 del Governo, relativo alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, con maggioranze diverse la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli da essa stessa presentati e di quelli del Governo, per alcuni dei quali però il suo parere favorevole è subordinato all'accettazione di subemendamenti della Commissione stessa.

BORRI, Relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

GUARRA. Chiedo di parlare per presentare, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, un subemendamento allo emendamento della Commissione 1. 40.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, presento un subemendamento all'emendamento 1. 40 della Commissione, volto a sostituire alle parole « 15 mesi », le parole: « entro 15 mesi ».

Tale subemendamento tende a ristabilire l'aderenza con tutto ciò che è stabilito all'articolo 1 del decreto-legge. Non bisogna dimenticare che vi sono delle situazioni diverse sul territorio nazionale; infatti, vi sono dei comuni in cui non esiste la penuria di alloggi e in cui è possibile trovarli immediatamente. Allora, perché obbligare l'esecuzione in un termine fisso di quindici mesi, mentre si potrebbe procedere immediatamente? In questo modo si distorce un principio fondamentale del diritto quale quello della esecuzione della sentenza; ciò è giusto dove vi sono i motivi di ordine sociale che lo richiedono, ma dove questi motivi non ci sono per quale ragione si vuole distorcere un principio fondamentale del diritto?

Pertanto, ritengo che sarebbe più corretta la formulazione: « entro quindici mesi »; sarà poi il giudice, a seconda della penuria di alloggi, a fissare un termine diverso.

PRESIDENTE. Per chiarezza, do lettura del subemendamento testé illustrato dall'onorevole Guarra:

All'emendamento 1. 40 della Commissione, dopo le parole: è fissata, aggiungere la parola: entro.

0. 1. 40. 1.

GUARRA.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento?

BORRI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario al subemendamento illustrato dall'onorevole Guarra, il quale ha citato un principio di carattere generale che ho cercato di imporre in questa materia, cioè quello della affermazione di una linea generale alla quale vengono previste delle eccezioni laddove se ne appalesi la necessità.

Quindi, dal punto di vista generale posso accedere alla impostazione dell'onorevole Guarra, mentre dal punto di vista specifico lo scopo della formulazione in questi termini dell'emendamento 1. 40

della Commissione risiede nel fatto che in questo modo ci si propone di evitare una nuova determinazione, tramite un nuovo procedimento, della data di esecuzione dello sfratto, anche per un opportuno collegamento con le nuove norme processuali della legge sull'equo canone.

Quindi, su questo punto, che mi sembra estremamente importante, esprimo decisamente parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione ed i subemendamenti della Commissione medesima agli emendamenti presentati dal Governo, che raccomanda all'approvazione della Camera; concorda per il resto con il parere del relatore.

Il Governo presenta infine, raccomandandolo all'approvazione della Camera, il seguente emendamento, sostitutivo dell'emendamento 2. 03 precedentemente presentato dal Governo stesso:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

Nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, nonché nei comuni con essi confinanti, l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'articolo 2, emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto, riferito alla somma dei redditi imputati allo stesso e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire otto milioni, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile, è sospesa fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i rapporti dichiarati risolti per effetto dei provvedimenti indicati nel primo comma, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile, il contratto deve intendersi ripristinato ove il conduttore provveda a sanare interamente la morosità nel termine indicato al comma precedente. Il nuovo rapporto è

regolato dagli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il canone è definito ai sensi dell'articolo 4.

2. 03.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Gorla Massimo 1. 36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché sui successivi emendamenti Milani Eliseo 1. 1 e 1. 2 è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto dall'onorevole Luciana Castellina, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, non essendo ancora trascorso il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, sospendo la seduta fino alle 15,50.

La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa alle 15,50.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	412
Votanti	411
Astenuti	1
Maggioranza	206
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	390

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

POCHETTI. Signor Presidente, c'è un sottosegretario che ha votato per due persone !

PRESIDENTE. È una denuncia ufficiale ?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il sottosegretario ?

POCHETTI. Il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale che siede vicino all'onorevole Costamagna.

CERQUETTI. Bravo Pochetti !

Una voce al centro. Ve n'è uno alla estrema sinistra che lo ha fatto !

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la Presidenza non è in grado di accertare quanto da lei rilevato. Ritengo pertanto opportuno conoscere l'esito della votazione, per valutare se quanto da lei eccepito possa eventualmente aver alterato l'esito medesimo.

POCHETTI. D'accordo, signor Presidente. Ho fatto osservare la cosa, perché si sia più attenti nelle votazioni successive.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti	420
Votanti	419
Astenuti	1
Maggioranza	210
Voti favorevoli . . .	31
Voti contrari	388

(La Camera respinge).

Considerato l'esito della votazione, rilevo che, anche se quanto rilevato dall'onorevole Pochetti fosse avvenuto, sarebbe stato ininfluenza ai fini del risultato della votazione medesima.

Deploro, comunque, eventuali atteggiamenti che possano dare adito a rilievi del genere, e mi rifiuto di credere che simili episodi possano avvenire in quest'aula *(Commenti)*.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Achilli Michele
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Arfé Gaetano
Armato Baldassare
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzamo Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria
Barbera Augusto

Barca Luciano
Bardelli Mario
Batocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Bernardi Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Bonfiglio Casimiro
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borrusco Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo
Cacciari Massimo

Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciaia Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco

Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio

D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Erpete Alfredo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo

Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Francanzani Carlo
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassi Bertazzi Nicolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Maggioni Desiderio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo

Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Molé Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe

Olivi Mauro
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Rende Pietro
Revelli Emilio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Rognoni Virginio
Rosati Elio
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosué
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Gaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario

Segre Sergio
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trabucchi Emilio
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villa Ruggero
Villari Rosario
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Milani Eliseo ed altri 1. 1:

Maggioni Desiderio

Si è astenuto sull'emendamento Milani Eliseo ed altri 1. 2:

Lo Bello Concetto

Sono in missione:

Allegri Cesare
Bisaglia Antonio
Bonalumi Gilberto
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Granelli Luigi
Gullotti Antonino
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Pandolfi Filippo Maria
Petrucchi Amerigo
Pucci Ernesto
Sanza Angelo Maria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti Milani Eliseo 1. 4, 1. 5, 1. 6 e 1. 7.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

CASTELLINA LUCIANA. Ritiro gli emendamenti Milani Eliseo 1. 9 e 1. 10.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 1. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

CASTELLINA LUCIANA. Ritiro gli emendamenti Milani Eliseo 1. 12, 1. 13, 1. 14, 1. 15, 1. 16, 1. 17, 1. 18 e 1. 19.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 1. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

CASTELLINA LUCIANA. Ritiro gli emendamenti Milani Eliseo 1. 21, 1. 22, 1. 23, 1. 24, 1. 25, 1. 26, 1. 27, 1. 28, 1. 29, 1. 30 e 1. 31.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1. 37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1. 38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1. 39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

SALVATORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Castiglione 1. 34, del quale sono cofirmatario, in quanto esso risulta assorbito da quello presentato dalla Commissione.

TODROS. Anche se la materia cui esso fa riferimento è più ampia, considero assorbito il mio emendamento 1. 32 da quello presentato dalla Commissione. Pertanto lo ritiro, signor Presidente.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, faccio mio l'emendamento Todros 1. 32, perché quello presentato dalla Commissione accoglie solo in parte lo spirito di questo emendamento. Per questo motivo chiedo anche che tale emendamento sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Todros 1. 32, fatto proprio dall'onorevole Luciana Castellina.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	376
Votanti	175
Astenuti	201
Maggioranza	88
Voti favorevoli	12
Voti contrari	163

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi Alberto
Aliverti Gianfranco
Amalfitano Domenico

Andreoni Giovanni
Antoniozzi Dario
Azzaro Giuseppe

Barba Davide
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belci Corrado
Bernardi Giovanni
Bianco Gerardo
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bonalumi Gilberto
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bressani PierGiorgio
Brocca Beniamino
Bubbico Mauro
Buro Maria Luigia

Caiati Italo Giulio
Canepa Antonio Enrico
Cappelli Lorenzo
Carelli Rodolfo
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casati Francesco
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citterio Ezio
Corà Renato
Costamagna Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio

Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Darida Clelio
De Cinque Germano
Degan Costante

Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
Di Giannantonio Natalino

Federico Camillo
Felici Carlo
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Foschi Franco
Francanzani Carlo
Fusaro Leandro

Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luigi
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Grassi Bertazzi Nicolò

Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo

La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Rocca Salvatore
Lettieri Nicola
Lima Salvatore
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Maggioni Desiderio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Maroli Fiorenzo
Martini Maria Eletta
Marton Giuseppe
Marzotto Caotorta Antonio

Mastella Mario Clemente
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Misasi Riccardo
Molé Carlo
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito
Nicosia Angelo

Orsini Bruno

Padula Pietro
Palomby Adriana
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pellizzari Gianmario
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Presutti Alberto

Quarenghi Vittoria

Radi Luciano
Revelli Emilio
Riz Roland
Rognoni Virginio
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rumor Mariano

Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Savino Mauro
Sedati Giacomo
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide
Trabucchi Emilio

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Villa Ruggero
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Achilli Michele

Adamo Nicola
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antoni Varese
Arfé Gaetano
Arnone Mario

Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzamo Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria
Barbera Augusto
Barca Luciano
Bardelli Mario
Batocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni

Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciaia Trivelli Anna Maria
Ciavarella Angelo
Cirasino Lorenzo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Corallo Salvatore
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Da Prato Francesco
De Carneri Sergio
De Caro Paolo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Erpete Alfredo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo

Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Ferrari Marte
Flamigni Sergio
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giura Longo Raffaele
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido

Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Libertini Lucio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Migliorini Giovanni
Milani Armelino

Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio
Moschini Renzo

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe

Olivi Mauro
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pochetti Mario
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sandomenico Egizio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Gavitini Alba
Segre Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tamburini Rolando
Tamini Mario

Tani Danilo
Tesi Sergio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Venegoni Guido
Vetere Ugo
Villari Rosario

Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Allegri Cesare
Bisaglia Antonio
Bonfiglio Casimiro
Cassanmagnago Ceretti Maria Luisa
Citaristi Severino
De Mitta Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Granelli Luigi
Gullotti Antonino
Miana Silvio
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Pandolfi Filippo Maria
Petrucci Amerigo
Pucci Ernesto
Sanza Angelo Maria
Sgarlata Marcello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Todros 1. 33, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, a norma del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(È approvato).

SALVATORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Castiglione 1. 35, perché assorbito da quello della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora al subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1 all'emendamento della Commissione 1. 40.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Questo subemendamento ha soltanto un significato: quello di ricondurre il termine di esecuzione dei provvedimenti ad un principio generale stabilito da questo decreto-legge.

Si è ritenuto di affidare al giudice la valutazione del momento dell'esecuzione, stabilendo il termine massimo entro il quale dev'essere fissata la data per l'esecuzione stessa. Questo perché la situazione non è uniforme in tutto il nostro territorio. (*Commenti - Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovete votare su un subemendamento proposto dall'onorevole Guarra, il quale lo sta in questo momento illustrando. Perché possiate votare a ragion veduta, è necessario che ascoltiate quello che dice l'onorevole Guarra.

GUARRA. Dicevo che vi sono città e comuni non capoluoghi di provincia nei quali esiste una situazione drammatica degli alloggi; è chiaro che dinanzi a tale situazione il giudice fisserà la data entro il tetto massimo.

Altrove invece questa situazione non esiste; e sono migliaia e migliaia i comu-

ni d'Italia cosiddetti « di spopolamento », nei quali non vi è immigrazione, nei quali non esiste una situazione difficile per alloggi. In questi casi non vi è motivo che la data di esecuzione dello sfratto debba essere rinviata di quindici mesi. Va bene quindi il termine di quindici mesi laddove ve n'è bisogno; ma non c'è alcuna ragione di imporlo su tutto il territorio nazionale.

Esiste un principio fondamentale — lo dicevo poc'anzi — che è quello dell'esecuzione delle sentenze. Viene a cadere lo stesso Stato di diritto laddove le sentenze non vengono eseguite; tale esecuzione può essere rinviata per gravi motivi di ordine sociale, ma laddove questi motivi non esistono non c'è ragione di violare questo principio fondamentale. Questo è il significato del mio subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1.

GIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Guarra, onorevole Giglia?

GIGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo per l'ordine dei lavori, prima che si passi alla votazione del subemendamento Guarra.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA. Signor Presidente, a seguito dell'approvazione testé intervenuta dello emendamento Todros 1. 33, che travolge non solo i termini dell'accordo raggiunto in Commissione e in Comitato dei nove, ma anche la *ratio* stessa del decreto di proroga degli sfratti, chiedo che la seduta sia sospesa almeno per mezz'ora affinché il Governo, che è ormai entrato nella pienezza delle sue funzioni, possa valutare la situazione che si è determinata ed assumere le relative decisioni (*Vive proteste a sinistra e all'estrema sinistra*).

GORLA MASSIMO. Questo è un Parlamento. Cosa vuoi sospendere?

PRESIDENTE. Onorevole Giglia, quanto alla prima parte della motivazione da lei addotta a sostegno della richiesta di sospendere la seduta, le faccio osservare che ciascun parlamentare è chiamato, in base al dettato costituzionale, a valutare in piena libertà gli accordi eventualmente intercorsi tra i rispettivi gruppi di appartenenza.

Quanto alla seconda parte della motivazione, relativa a sopravvenuti problemi di ordine tecnico, chiedo al presidente della Commissione, onorevole Salvatore, il suo parere sulla richiesta avanzata dall'onorevole Giglia.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, credo che la proposta di sospensione della seduta avanzata dall'onorevole Giglia sia stata fatta a nome del gruppo della democrazia cristiana; quale presidente della Commissione non ho nulla da dire in proposito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per maggiore chiarezza di tutti ripeto che sulla prima parte delle motivazioni adottate dall'onorevole Giglia a sostegno della sua proposta di sospensione la Presidenza ha espresso il proprio parere.

L'onorevole Giglia ha tuttavia successivamente sollevato un problema che mi pare presenti aspetti di ordine tecnico che invece vanno attentamente considerati.

BORRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRI, *Relatore*. Come relatore, mi associo alla richiesta dell'onorevole Giglia, perché ritengo opportuna una sospensione della seduta in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i termini del problema sono questi: l'onorevole Giglia, cui si associa l'onorevole relatore, pone alcune obiezioni di natura tecnica al proseguimento della seduta (*Commenti all'estrema sinistra - Proteste*

dei deputati Gorla Massimo e Pinto). Rimetto pertanto all'Assemblea la decisione in proposito e quindi pongo in votazione la richiesta di sospensione della seduta avanzata dall'onorevole Giglia.

(Segue la votazione).

Poiché i segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne fanno espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(La Camera respinge la proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Giglia — *Vive proteste al centro*).

GIGLIA. Chiedo di parlare (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo di aver condotto i lavori dell'Assemblea in perfetta imparzialità. Lasciatemi ascoltare l'onorevole Giglia. Ha facoltà di parlare, onorevole Giglia.

GIGLIA. Chiediamo che il subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1 sia votato a scrutinio segreto (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata — *Proteste all'estrema sinistra*).

Dobbiamo ora procedere alla votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1.

DELFINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, credo che il commento a quanto è accaduto e sta accadendo non sia pertinente rispetto a

questa dichiarazione di voto. Voterò a favore del subemendamento Guarra, e credo che obiettivamente non possa essere questo il momento per far mancare il numero legale.

Questo subemendamento attenua la portata negativa dell'emendamento Todros 1. 33, già approvato, per cui chi è contrario all'emendamento Todros può votare a favore di questo. Su un emendamento successivo si potrà anche far mancare il numero legale, ma su questo emendamento si vota per verificare la validità di una posizione non strumentalmente elettoralistica, ma chiara e netta sul problema degli espropri della casa realizzati attraverso quell'emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione — Alcuni deputati del gruppo della democrazia cristiana escono dall'aula — Applausi all'estrema sinistra).

ROSOLEN ANGELA MARIA. Fate venire qui i vostri, anziché farli restare nel collegio elettorale!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare (*Commenti all'estrema sinistra*), a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antoni Varese
Arfé Gaetano
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato

Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzamo Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria
Barbera Augusto
Barca Luciano
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Biasini Oddo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro

Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castellina Luciana
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciaia Trivelli Anna Maria
Cicchitto Fabrizio
Cirasino Lorenzo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Corallo Salvatore
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino

Da Prato Francesco
De Carneri Sergio
De Caro Paolo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco

Erpete Alfredo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Felicetti Nevio
Ferrari Marte
Flamigni Sergio
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gatti Natalino
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giura Longo Raffaele
Gorla Massimo
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guernini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido

Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Libertini Lucio
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mellini Mauro
Miana Silvio
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Milani Eliseo
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Moro Dino
Moschini Renzo

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe

Olivi Mauro
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pinto Domenico
Pochetti Mario
Principe Francesco
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ricci Raimondo

Riga Grazia
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sandomenico Egizio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Guaitini Alba
Segre Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tesi Sergio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vetere Ugo
Villa Ruggero
Villari Rosario
Vineis Manlio
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Allegri Cesare
Bisaglia Antonio
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro
Bubbico Mauro

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Cattanei Francesco
Citaristi Severino
De Mitta Luigi Ciriaco
Fioret Mario
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Granelli Luigi
Gullotti Antonino
Malfatti Franço Maria
Mazzola Francesco Vittorio
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Pandolfi Filippo Maria
Petrucchi Amerigo
Pisoni Ferruccio
Pucci Ernesto
Radi Luciano
Rognoni Virginio
Russo Carlo
Sanza Angelo Maria
Sgarlata Marcello

La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17,30.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo ora all'onorevole Galloni se insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Guarra O. 1. 40. 1.

GALLONI. A nome del gruppo della democrazia cristiana insisto, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Guarra O. 1. 40. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'altra ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Achilli Michele
Adamo Nicola
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antoni Varese
Arfé Gaetano
Armella Angelo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato

Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria
Barbera Augusto
Barca Luciano
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio

Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni

Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Canepa Antonio Enrico
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castellina Luciana
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciaia Trivelli Anna Maria
Ciavarella Angelo
Cirasino Lorenzo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco

Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Corallo Salvatore
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino

D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Da Prato Francesco
De Carneri Sergio
De Caro Paolo
Del Duca Antonio
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco

Erpete Alfredo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Flamigni Sergio
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giura Longo Raffaele
Gorla Massimo
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido
Iotti Leonilde

Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Libertini Lucio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mellini Mauro
Miana Silvio
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio
Moschini Renzo

Napoleoni Claudio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe

Olivi Mauro
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio

Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pinto Domenico
Pochetti Mario
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sandomenico Egizio
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Gaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segre Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tesi Sergio

Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trabucchi Emilio
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vaccaro Melucco Alessandra

Vagli Maura
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vetere Ugo
Villari Rosario

Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Allegri Cesare
Bisaglia Antonio
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro
Bubbico Mauro
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Cattanei Francesco
Citaristi Severino
De Mitta Luigi Ciriaco
Fioret Mario
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Granelli Luigi
Gullotti Antonino
Malfatti Franco Maria
Mazzola Francesco Vittorio
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Pandolfi Filippo Maria
Petrucci Amerigo
Pisoni Ferruccio
Pucci Ernesto
Radi Luciano
Rognoni Virginio
Russo Carlo
Sanza Angelo Maria
Sgarlata Marcello

La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa alle 18,55.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Galloni, insiste nella richiesta di votazione a scrutinio

segreto del subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1 ?

GALLONI. Non insisto, signor Presidente.

GUARRA. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo che il subemendamento 0. 1. 40. 1, recante la mia firma, venga votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Guarra 0. 1. 40. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	409
Maggioranza	205
Voti favorevoli . . .	43
Voti contrari . . .	366

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento della Commissione 1. 40.

GORLA MASSIMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Desidero preannunciare la nostra astensione dal voto su questo emendamento, pur facendo presente che lo consideriamo tale da costituire un miglioramento del testo originario del decreto e che lo consideriamo anche la conseguenza di una battaglia parlamentare. Di questo ci rallegriamo; riteniamo, tuttavia, che anche con questo correttivo il problema non trovi una soluzione adeguata e soddisfacente, come sarebbe invece necessario per la drammaticità della situazione in cui versiamo. Questa è la ragione, signor Presidente, per la quale ci asterremo dalla votazione su questo emendamento.

CERQUETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento della Commissione 1. 40.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Il gruppo Costituyente di destra-democrazia nazionale, in sede di discussione sulle linee generali, dichiarò che era favorevole a lasciare inalterato il testo proposto dalla Commissione. In quella sede avevamo anche dichiarato di essere contrari a qualsiasi modifica sostanziale del decreto-legge; avevamo comunque accettato alcuni emendamenti del Governo diretti ad una interpretazione più estensiva di un disegno di legge che ritenevamo e riteniamo almeno ingiusto per una parte delle due categorie interessate. Ma, al di là degli accordi e degli impegni, ci siamo trovati di fronte ad un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, concordato a maggioranza in Commissione fra la democrazia cristiana e il partito comunista, che a nostro avviso snatura profondamente ed essenzialmente il testo di una legge da noi accettata, nonostante tutte le nostre riserve. Per questi motivi il gruppo Costituyente di destra-democrazia nazionale da questo momento voterà contro questo emendamento e, se sarà approvato, contro i successivi emendamenti e contro l'intero provvedimento.

MILANI ELISEO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento della Commissione 1. 40.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Di snaturante, nel testo del Governo, c'era il rifiuto di considerare una situazione assolutamente abnorme. Non si capiva, cioè, che la formulazione dell'articolo 82 della legge sull'equo canone ha dato luogo presso alcuni tribunali ad una interpretazione che ha consentito una immediata applicazione dell'articolo 56 della stessa legge sull'equo canone, dando così luogo agli sfratti per procedimenti iniziati prima dell'approvazione della legge n. 392. In questo modo nel giro di sei mesi diveniva possibile sfrattare un numero considerevole di cittadini.

Voglio ricordare alla Camera che il provvedimento presentato dal Governo consentiva, se non fosse stato introdotto questo emendamento, di coprire soltanto 32 mila sfratti, mentre sono pendenti circa 100 mila sfratti. Tutti questi sfratti, quindi, sarebbero stati rapidamente eseguiti nel giro di sei mesi. Era assurdo che uno sfratto dichiarato prima del 28 luglio 1978 potesse usufruire di una dilazione di venti o trenta mesi, mentre quelli successivi, anche se la procedura era iniziata prima del 28 luglio, sarebbero stati rapidamente eseguiti. L'emendamento che ci accingiamo a votare è il punto di accordo raggiunto fra le varie parti. Desidero infatti ricordare che, se non si fosse trovato un simile accordo, questa discussione sarebbe andata avanti, forse anche per molto, e non starebbe per concludersi come invece a questo punto auspichiamo. Questo emendamento fa perciò giustizia di una situazione che consideravamo assurda e che, d'altra parte, interessava la maggioranza degli sfratti in qualche modo dichiarati. Questa dilazione, comunque, lascia scoperte, per quel che riguarda il periodo di tempo, talune nostre preoccupazioni; ma poiché rappresenta almeno una parziale sanatoria, dichiariamo di astenerci dalla votazione sull'emendamento 1. 40 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 40 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Milani Eliseo 1. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Avverto che su questo emendamento l'onorevole Luciana Castellina, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

MILANI ELISEO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Desidero innanzitutto ricordare la ragione di questo emendamento, che ha come punto di riferimento l'articolo 59 della legge sull'equo canone. Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'articolo 59 consente lo sfratto per necessità, e i casi di giusta causa in esso previsti riguardano anche i parenti fino al secondo grado. Con l'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame i motivi di giusta causa vengono ridotti ai parenti di primo grado. Ci pare assurdo ed abnorme che per gli sfratti che già sono cominciati a piovere abbondantemente in forza della legge n. 392 del 1978, vengano mantenuti motivi di giusta causa in contrasto con quanto è previsto da questo decreto-legge. Per queste ragioni chiediamo una modifica alla legge n. 392 del 1978.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 1. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 420

Maggioranza . . . 211

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . 395

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 1. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 09 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti La Loggia 1. 06 e Castiglione 1. 08 debbono considerarsi assorbiti dall'emendamento 1. 09 della Commissione, testé approvato.

Passiamo all'emendamento Milani Eliseo 1. 03, sul quale l'onorevole Luciana Castellina, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 1. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	414
Maggioranza	208
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	390

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Grassucci 1. 07.

TODROS. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia assorbito dall'emendamento 1. 09 della Commissione. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Milani, ritiene assorbito anche il suo emendamento 1. 04, identico all'emendamento 1. 07 dell'onorevole Grassucci?

MILANI ELISEO. Quello della Commissione è diverso: il nostro emendamento è più completo, per cui insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milani Eliseo 1. 04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Milani Eliseo 1. 05, sul quale è stata chiesta dall'onorevole Luciana Castellina, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 1. 05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	404
Maggioranza	203
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	388

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gorla Massimo 2. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento al suo emendamento 2. 03:

Al primo comma, sostituire le parole: 1 milione, con le altre: 500 mila.

0. 2. 03. 112.

Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento del Governo?

BORRI, *Relatore*. La Commissione è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora gli identici subemendamenti Todros 0. 2. 03. 1 e Gorla Massimo 0. 2. 03. 110.

TODROS. Ritiro il mio subemendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Gorla ?

GORLA MASSIMO. Insisto per la votazione del mio subemendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gorla Massimo 0. 2. 03. 110 all'emendamento del Governo 2. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 2. 03. 112 all'emendamento del Governo 2. 03, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo congiuntamente in votazione i subemendamenti di analogo contenuto Gorla Massimo 0. 2. 03. 111 e Castellina Luciana 0. 2. 03. 2 all'emendamento del Governo 2. 03, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti Castellina Luciana all'emendamento del Governo 2. 03 da 0. 2. 03. 3 a 0. 2. 03. 109.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 03. nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 2. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 2. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Milani Eliseo 3. 1. Avverto che su questo emendamento è stata chiesta dall'onorevole Luciana Castellina, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 3. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli . . .	17
Voti contrari . . .	374

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla Massimo 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Todros 3. 4.

TODROS. Signor Presidente, dopo le modifiche apportate in Commissione al testo del Governo, ritiro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento Mellini 3. 6.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Ci siamo preoccupati di presentare questo emendamento, perché non vorremmo che anche volendo tutelare punti di vista diversi si finisse per dar vita ad una formulazione dell'articolo 3 tale da non rappresentare le intenzioni di tutte le parti in causa. Infatti, in sede interpretativa, si potrebbe giungere a conclusioni tali da rendere completamente inagibile questa norma.

Nell'illustrazione degli emendamenti abbiamo detto che, a nostro avviso, mettere sullo stesso piano i casi nei quali la mancata occupazione sia la conseguenza di un atto volontario del locatore e i casi in cui la mancata occupazione sia la conseguenza di un fatto sopravvenuto significa porre all'interprete della norma problemi estremamente delicati che possono portare a soluzioni opposte rispetto ad ipotesi diverse che in questa formulazione dell'articolo 3 sono viceversa considerate in modo identico.

Con questo emendamento scindiamo le ipotesi della mancata occupazione, con il conseguente diritto di rioccupare l'immobile, e quella dalla mancata occupazione dipendente da fatto sopravvenuto, con il conseguente risarcimento del danno. Se mettessimo sullo stesso piano il risarcimento del danno e l'occupazione, dovremmo escludere il diritto all'occupazione tutte le volte che, dipendendo la mancata occupazione o il venir meno della destinazione da fatti sopravvenuti, non possa applicarsi il risarcimento del danno, ov-

vero dovremmo addirittura escludere la possibilità dell'occupazione ogni volta che manca il risarcimento del danno ed escludere il risarcimento del danno ogni volta che, ad esempio, non si possa dar luogo all'occupazione perché è intervenuto un fatto sopravvenuto per il quale la rioccupazione da parte del conduttore risulti un minor danno.

Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, nell'esprimere apprezzamento nei confronti del nostro emendamento, ha detto che forse era un po' troppo complicato (ma non abbiamo capito perché); tuttavia, di fronte a queste preoccupazioni, pensiamo che tale emendamento finisca per farsi carico di incongruenze di carattere anche interpretativo che danneggerebbero tutti, inquilini e proprietari. Quando una legge è poco chiara, quando è incongruente, non si sa infatti chi finisca per esserne danneggiato.

Chiedo pertanto a nome del gruppo radicale, intendendo che ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità, che l'emendamento 3. 6 sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	368
Maggioranza	185
Voti favorevoli . . .	22
Voti contrari . . .	346

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milani Eliseo 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini 3. 7.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questo emendamento è dettato dalla preoccupazione che la disposizione che prevede che il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto ed il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, possa ordinare al locatore il pagamento di una somma fino a 30 milioni di lire, da devolvere al fondo sociale, sia del tutto inagibile. Nessuno infatti è stato capace di spiegare quale sia la natura del versamento da farsi al comune, se cioè si tratti di una pena, se rappresenti un diritto del comune, se sul piano processuale il comune abbia un diritto di azione autonoma o un diritto di intervento nel giudizio per garantire il versamento di tale somma. Nessuno ce lo ha saputo spiegare, e tanto meno la Commissione che, al solito, ha dimostrato grande apprezzamento nei confronti di questo emendamento, pur dichiarandosi contraria, così come il Governo, che nulla ha detto in argomento.

A questo punto, vi è il rischio che si creino situazioni in cui, ad esempio, a fronte di una pronuncia di primo grado, che condanna il locatore a versare al comune una certa somma, in sede di appello le parti transigano, dando luogo a talune incertezze. Può intervenire il comune? Vi è un diritto autonomo in tal senso? Vogliamo farci carico — una volta tanto — della interpretazione della legge, senza scagliarci poi contro il pretore, contro il tribunale, contro la Corte di cassazione, per determinate interpretazioni? Se ad un certo punto da questa nostra noncuranza,

per ragioni sistematiche, o esegetiche, o interpretative, derivano talune prese di posizione della magistratura, non possiamo definire queste ultime come « evolutive » o « involutive ». In realtà, si tratta di interpretazioni involutive con riferimento alla nostra responsabilità di legislatori! Nel caso in esame, nessuno capisce di che cosa si tratti e, tuttavia, poiché l'emendamento è proposto dai radicali, si afferma di non poter accettare quanto richiesto. È questo il significato di quanto afferma la Commissione.

Poniamo dunque a disposizione dei colleghi, che hanno le preoccupazioni che ho detto, lo strumento proposto che — sarà buono o cattivo — si fa indubbiamente carico di una determinata soluzione. Affermiamo che trasformiamo la penale in argomento in una multa, sia pure a querela di parte, scissa dal problema del risarcimento, che non deve passare attraverso un procedimento ad iniziativa di parte (quale quello civile). Avremo una più lata possibilità di tutelare l'interesse pubblico — che esiste —, perché non si ricorra a determinati artifici, in maniera autonoma dal perseguire il risarcimento del danno in sede civile, con una evidente semplificazione della norma che, in caso contrario, rischia di diventare di impossibile applicazione.

A nome del gruppo radicale, chiedo, signor Presidente, che l'emendamento 3. 7, da noi presentato, venga votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 3. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	382
Votanti	381
Astenuti	1
Maggioranza	191
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	352

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3-bis. 5 del Governo, al primo comma, sesto rigo, inserire, dopo le parole: primo comma, le altre: divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

0. 3-bis. 5. 5

Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento del Governo?

BORRI, *Relatore*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milani Eliseo 3-bis. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla Massimo 3-bis. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Todros 3-bis. 2.

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché assorbito da analogo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros. Dobbiamo ora passare ad una serie di subemendamenti Milani Eliseo all'emendamento del Governo 3-bis. 5. Onorevole Eliseo Milani intende mantenere i suoi subemendamenti?

MILANI ELISEO. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti che recano la mia firma e quelli della collega Luciana Castellina, eccetto due: il 4. 1 e il 4-bis. 0. 30. La finalità che ci aveva mosso era quella di una diversa utilizzazione del patrimonio degli istituti autonomi per le case popolari e degli enti assicurativi, operando, però, con misure di ordine generale. Queste dovevano considerarsi decisive per la soluzione del problema dell'alloggio agli sfrattati.

Queste misure avevano diversi momenti fondamentali. In primo luogo, mi riferisco alla esigenza del censimento degli alloggi sfitti. A questo proposito, avevamo presentato un emendamento che riguardava l'articolo 45 della legge del 1938, istitutiva dell'ufficio alloggi: con le modifiche che noi proponevamo sarebbe stato possibile da parte del comune portare avanti il necessario censimento degli alloggi. Il secondo momento — ecco la ragione di un secondo gruppo di emendamenti — era costituito dalla questione della requisizione, o meglio — come diciamo noi — occupazione temporanea e d'urgenza degli alloggi sfitti.

Questo rappresenta l'unico strumento possibile per dare una risposta al problema degli sfratti. Si sa come sono andate le cose su questo terreno. È bastato che questa ipotesi fosse affacciata — a volte in modo sbagliato — o che fosse adottato un provvedimento come quello del pretore Paone — ma occorre ricordare che Paone non è stato un isolato, perché analoghi provvedimenti sono stati adottati dal prefetto di Forlì, dal sindaco di Firenze e da altri amministratori — perché si scatenasse la campagna che tutti noi abbiamo conosciuto.

Abbiamo visto che in molti giornali, che spesso vengono definiti « sinistrorsi », è affiorato il subconscio forcaiolo. La stampa ha alzato la voce, perché erano in ballo gli interessi della proprietà: e sappiamo bene di quale proprietà. Si è speculato molto su questo. Si è detto che si volevano privare i piccoli proprietari della possibilità di godere e di disporre

del proprio alloggio, ma la verità è un'altra: si tratta di bloccare le speculazioni delle grandi immobiliari, che sappiamo bene quanto abbiano operato a danno degli inquilini nelle città italiane. Questo era — ed è — l'obiettivo da perseguire, se si vuole risolvere il problema dell'alloggio.

Affermare che l'investimento nelle case oggi rende poco è una ipotesi che non reggerà alla prova dei fatti, soprattutto quando verrà a compimento il periodo transitorio e ci saranno sette od otto milioni di sfrattati.

Ora, la Presidenza della Camera ha ritenuto che questi emendamenti non avessero alcun rapporto con il decreto-legge in discussione. In sostanza: si può discutere di sfratti solo quando si tratta di prorogarli, ma non per risolvere il problema dell'alloggio degli sfrattati. In sostanza, non è possibile dare una soluzione al problema degli sfratti. Quindi questi nostri emendamenti sono stati cancellati dall'ordine del giorno. Ovviamente gli emendamenti che il Governo ha presentato sull'istituto autonomo case popolari, non danno una risposta al problema, anzi alimentano uno scontro tra coloro che hanno bisogno della casa e coloro che sono in graduatoria per ottenerla. Questo è un modo un po' forcaiolo di affrontare il problema dello sfratto.

Per protesta nei confronti della decisione adottata dalla Presidenza per quanto riguarda i nostri emendamenti, comunico che ritiriamo anche gli altri emendamenti da noi presentati ad eccezione — ripeto — degli emendamenti 4. 1 e 4-bis. 0. 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 3-bis. 5. 5 all'emendamento 3-bis. 5 del Governo stesso, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Barbera 0. 3-bis. 5. 2 all'emendamento del Governo 3-bis. 5.

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché assorbito dal subemendamento della Commissione 0. 3-bis. 5. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0. 3-bis. 5. 1 all'emendamento del Governo 3-bis. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3-bis. 5, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dai subemendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Castiglione 3-bis. 3.

SALVATORE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gorla Massimo 3-bis. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Milani Eliseo 4. 1.

MILANI ELISEO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Noi desideriamo che questo emendamento sia votato, e sia votato a scrutinio segreto, perché non riusciamo ad intendere per quali motivi gli inquilini che vengono reintegrati in forza di questo decreto (che è fatto proprio per evitare gli sfratti, e quindi riguarda gente che ha bisogno di avere un alloggio) debbano essere sottoposti in questo caso ad un trattamento particolarmente vessatorio: invece del canone d'affitto previsto per il regime transitorio, viene applicato quello che si avrà tra 4-5 anni, quando il regime dell'equo canone avrà appunto superato la fase transitoria. Si tratta quindi di una misura particolarmente persecutoria, per cui noi chiediamo, con il no-

stro emendamento, che anche questi inquilini ai quali si riconosce il diritto di godere di un alloggio paghino l'equo canone, ma nella misura prevista dal regime transitorio. Mi pare una norma equa, anche se adesso ci sono gli « accordi di ferro »!

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che sull'emendamento Milani Eliseo 4. 1 è pervenuta alla Presidenza, da parte del deputato Luciana Castellina, a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria, richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 4. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	360
Astenuti	1
Maggioranza	181
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	344

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gorla Massimo 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla Massimo 4-bis. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla Massimo 4-bis. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Castiglione 4-bis. 5.

SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Salvatore.

SALVATORE. Signor Presidente, vorrei invitare la Commissione ed il Governo a rivedere il giudizio negativo espresso su questo emendamento, che credo debba essere accolto perché rientra nella logica del provvedimento, così com'è stato formulato.

PRESIDENTE. La Commissione?

BORRI, Relatore. Devo rettificare il parere negativo espresso in precedenza perché, per una intesa raggiunta in Commissione, su questo emendamento il parere è ora favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castiglione 4-bis. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Todros 4-bis. 4.

TODROS. Lo ritiriamo, in quanto lo riteniamo assorbito dall'emendamento Castiglione 4-bis. 5 testè approvato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4-bis. 036 del Governo stesso:

Al primo comma, premettere le parole: Nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti; e, al quarto rigo, aggiungere, dopo la parola: prefetture, le altre: , sentito il sindaco,

O. 4-bis. 036. 60.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia intende illustrarlo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento?

BORRI, *Relatore*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo O. 4-bis. 036. 60, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Balzamo O. 4-bis. 036. 2.

SALVATORE. Lo ritiriamo, signor Presidente, unitamente al subemendamento Balzamo O. 4-bis. 036. 3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Salvatore.

Passiamo al subemendamento Barbera O. 4-bis. 036. 1.

BARBERA. Lo ritiro, signor Presidente, unitamente al mio subemendamento O. 4-bis. 036. 54.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Barbera.

Pongo in votazione il subemendamento Gorla Massimo O. 4-bis. 036. 55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Gorla Massimo O. 4-bis. 036. 56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Gorla Massimo O. 4-bis. 036. 57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Gorla Massimo O. 4-bis. 036. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Gorla Massimo O. 4-bis. 036. 58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4-bis. 036 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento del Governo O. 4-bis. 036. 60 testè approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento O. 4-bis. 037. 1 della Commissione, all'emendamento 4-bis. 037 del Governo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4-bis. 037 del Governo, accettato dalla Commis-

sione, nel testo modificato dal subemendamento della Commissione O. 4-bis. 037. 1, testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4-bis. 038 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Tozzetti 4-bis. 033.

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros.

Avverto gli onorevoli colleghi che sull'emendamento Milani Eliseo 4-bis. 030 è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte dell'onorevole Luciana Castellina a nome del gruppo PDUP-democrazia proletaria.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani Eliseo 4-bis. 030, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	369

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arfé Gaetano
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzamo Vincenzo
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria
Barbera Augusto
Barca Luciano
Batocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni

Bernardi Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro
Bonifazi Emo
Borrusco Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani PierGiorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Canepa Antonio Enrico
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carelli Rodolfo

Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiovini Cecilia
Ciaia Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Cirasino Lorenzo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino

D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco

Darida Clelio
De Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
Degan Costante
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Delfino Raffaele
Del Rio Giovanni
De Marzio Ernesto
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Erpete Alfredo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Francanzani Carlo
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe

Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzatti Giovan Carlo

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Mariotti Luigi
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Molé Carlo
Monsellato Amleto

Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Napoleoni Claudio
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe

Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Rende Pietro
Revelli Emilio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Roberti Giovanni
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucchi Gaudini Alba
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segre Sergio

Sgarlata Marcello
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Trabucchi Emilio
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villa Ruggero
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Mel-
lini 3. 7:*

Pontello Claudio.

*Si è astenuto sull'emendamento Mila-
ni Eliseo 4. 1:*

Barca Luciano.

Sono in missione:

Allegri Cesare
Bisaglia Antonio
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Citaristi Severino
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Fortuna Loris
Gullotti Antonino
Malfatti Franco Maria
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Pandolfi Filippo Maria
Pucci Ernesto
Radi Luciano
Rognoni Virginio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerato che, secondo una stretta interpretazione dell'articolo 2195 del codice civile e del contenuto della legge 12 marzo 1968, n. 326 (articolo 2), viene posto in dubbio che rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina relativa alle locazioni degli immobili urbani, contenuta nella legge 27 luglio 1978, n. 392, le case-albergo;

considerato che tale incertezza interpretativa, cui in qualche regione si è cercato di ovviare con leggi regionali tendenti alla definizione della casa-albergo (ad esempio, legge della regione Lombardia 22 aprile 1975, n. 63), determina dannose incertezze ed ingiustificate disparità di trattamento;

considerato che appare opportuno che la materia sia oggetto di regolamentazione legislativa che elimini ogni dubbio circa l'applicabilità alle case-albergo della legge 27 luglio 1978, n. 392;

invita il Governo

a provvedere, in occasione della relazione annuale sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, alle iniziative opportune per la estensione alle case-albergo della legge 27 luglio 1978, n. 392, provvedendo al contempo ad una definizione della casa-albergo che consenta di assoggettare ad una disciplina uniforme in tutto il territorio dello Stato le attività di gestione delle case-albergo medesime.

9/2696/1. « LA LOGGIA, TESINI ARISTIDE ».

« La Camera,

considerato che la formulazione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-leg-

ge 24 luglio 1973, n. 426, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 495, ha dato luogo, in sede applicativa, a divergenti interpretazioni, con conseguente grave incertezza delle posizioni giuridiche delle parti interessate;

considerato che la differente dizione usata dal legislatore nella prima parte del citato quarto comma — che si riferisce espressamente a patti "stipulati successivamente" alla entrata in vigore del decreto — e la sua seconda parte — che commina la inefficacia delle clausole di adeguamento monetario a partire dalla data di entrata in vigore del decreto — non dovrebbe lasciare adito a dubbi sulla applicabilità della detta inefficacia a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto;

considerato che una diversa interpretazione, che sarebbe evidentemente contraria sia al testo che alla *ratio* della norma, darebbe luogo a gravissime ripercussioni di carattere economico sulle aziende affittuarie tali da comprometterne la esistenza in quanto avrebbe riflessi necessariamente retroattivi;

impegna il Governo

a provvedere, in occasione della relazione annuale sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, alle iniziative opportune per una interpretazione autentica della citata norma.

9/2696/2. « TESINI ARISTIDE, LA LOGGIA, SANESE ».

« La Camera,

ritenuto che il versamento da parte dello Stato di somme in favore degli sfrattati per consentire la sanazione della morosità può comportare nel periodo elettorale, in mancanza di adeguati controlli sui criteri di attribuzione del beneficio e di comparazione delle situazioni dei vari richiedenti, discriminazioni, favoritismi ed occasione di propaganda per determinate

forze politiche e per esponenti e candidati, anche in relazione all'uso dei mezzi di comunicazione di massa riguardo agli interventi suddetti,

impegna il Governo

ad impartire disposizioni ai prefetti perché respingano e comunque non prendano in considerazione segnalazioni di richiedenti tale contributo da parte di partiti, uomini politici, esponenti religiosi, mettendo per altro a disposizione di tutte le forze politiche concorrenti alle elezioni tutte le lettere, telegrammi, eccetera, di raccomandazione pervenuti a qualsiasi autorità che debba intervenire per la procedura di attribuzione del contributo, informandone tempestivamente l'autorità giudiziaria.

Lo impegna, altresì, a vietare espressamente alle autorità suddette di compiere qualsiasi accertamento circa le propensioni politiche dei richiedenti il contributo o comunque di raccogliere qualsiasi dato al riguardo.

9/2696/3. « MELLINI, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA, CICCIOMESSERE ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno La Loggia e l'ordine del giorno Tesini Aristide, assicurando che è sensibile ai problemi in essi sollevati, mentre è contrario all'ordine del giorno Mellini.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

LA LOGGIA. Non insisto.

TESINI ARISTIDE. Non insisto.

MELLINI. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mellini n. 9/2696/3, non accettato dal Governo.

(È respinto).

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Intendo richiamare l'attenzione della Presidenza sulla necessità di una correzione di carattere formale al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo della Commissione, che dovrebbe essere così riformulato:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non può avvenire prima del 1° gennaio 1980 ».

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, onorevole Salvatore.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Todros. Ne ha facoltà.

TODROS. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale del provvedimento.

Se la Presidenza lo consente, passo direttamente il testo della mia dichiarazione di voto agli stenografi.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, accolgo la sua richiesta, onorevole Todros.

TODROS. Il provvedimento al nostro esame (la conversione in legge del decreto-legge concernente la dilazione della esecuzione degli sfratti) è politicamente rilevante per i riflessi che può determinare in un settore — quello dell'edilizia abita-

tiva — in crisi da tempo per l'errata politica della casa condotta negli ultimi 30 anni nel nostro paese. È un provvedimento delicato perché deve dare una risposta sia alle attese dei piccoli proprietari che abbiano urgenza di entrare nel loro alloggio e che da anni cercano di poterlo fare, sia agli sfrattati che devono trovare un alloggio soprattutto nei grandi centri e nelle aree metropolitane ove sono in atto tensioni materiali o provocate da chi ha interessi particolari per sabotare un regolare avvio dell'applicazione della legge per l'equo canone.

La legge è limitata ai provvedimenti di rilascio, iniziati, sospesi e prorogati in anni di regime di blocco, prima dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone, che si sono accumulati in numero rilevante. Chi ha voluto confondere l'opinione pubblica lasciando intendere che la gravità della situazione era una conseguenza dell'equo canone, ha col falso tentato di aggravare le tensioni esistenti.

In questi giorni alcuni poteri esercitati da prefetti e magistrati in base alle leggi vigenti e la concomitanza della discussione in quest'aula del provvedimento in esame, hanno interessato tutta l'opinione pubblica. Non sempre ciò ha aumentato la chiarezza e la correttezza: molta confusione si è diffusa, molte ansie ed apprensioni si sono alimentate.

È perciò necessario ribadire anzitutto che il rilancio dell'edilizia residenziale per dare una risposta ai bisogni di case presenti nel paese può avvenire nel tempo solo se con responsabilità si gestiscono le leggi che questo Parlamento ha varato negli ultimi tre anni, sia attraverso l'intervento pubblico sia attraverso quello privato (mi riferisco alle leggi nn. 513, 457, 10, 392).

La risposta immediata al bisogno di alloggi degli sfrattati esploso drammaticamente in questi giorni è condizione oggettiva necessaria per permettere ai piccoli proprietari che ne hanno urgente e improrogabile necessità di entrare nei loro alloggi. In questa direzione sono state approntate modifiche al provvedimento al nostro esame che sono però ancora incomplete e insufficienti.

Va comunque isolato e condannato ogni tentativo di strumentalizzare la disperazione degli inquilini e dei proprietari con il fine di attaccare le leggi, le istituzioni, per rilanciare un'attività speculativa che è uno dei grandi mali del passato le cui conseguenze esplodono oggi. Il problema è grave, le tensioni preoccupanti, le valutazioni non facili. Per dare una risposta occorre il concorso responsabile delle forze sociali, politiche, economiche dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Molti passi in avanti occorre ancora fare per completare il quadro legislativo, per mettere ordine in questo settore, per ampliare e spendere rapidamente le risorse reperibili attraverso la programmazione degli interventi, in un quadro di corretti rapporti istituzionali fra Stato, regioni, comuni. Bisogna battere le tendenze di chi considera ancora la casa un bene di speculazione per dare una equilibrata e corretta collocazione delle risorse disponibili pubbliche e private, delle iniziative degli operatori economici, per avviare una politica della casa e del territorio che muti quei processi del passato che hanno fatto esplodere le crisi del settore della edilizia abitativa.

Provvedimenti di proroga e di graduazione nel tempo degli sfratti vanno considerati eccezionali (tutti ne faremmo a meno) se fosse possibile dare una risposta alle domande di alloggi ad equo canone per gli sfrattati, che saranno invece necessari in futuro se non si è in grado di dare tale risposta, anche perché l'accumulo degli sfratti oggi esistenti, che sono ormai decine di migliaia, sarà alimentato tra poco da quelli nuovi messi in moto dalla nuova legge sull'equo canone.

La risposta per evitare nuove proroghe deve essere coraggiosa, completa, responsabile. Non ci sembra che tutti si siano mossi in questa direzione: alcune resistenze; alcune lacune del provvedimento; il non aver compreso nel provvedimento anche l'edilizia non residenziale (quella destinata a tante piccole attività artigianali, commerciali, turistiche); l'aver cercato formulazioni equivocate e limita-

tive; il pensare di risolvere il problema attraverso forme di assistenza che possono divenire clientelari, ci impediscono di votare a favore del provvedimento.

Anche se consideriamo le modifiche apportate importanti (si tratta di modifiche da noi proposte, sollecitate, sostenute, per le quali è intervenuto un accordo tra le forze democratiche), il provvedimento è ancora insufficiente se rapportato alla gravità della situazione.

Non è interesse di nessuno creare nuove tensioni, nuove strumentalizzazioni, pericoli per l'ordine pubblico. In questa direzione ci siamo mossi noi comunisti e proprio perché il provvedimento ha molti limiti, come conseguenza delle resistenze che si sono manifestate, noi ci asterremo dalla votazione. Con l'astensione non neghiamo che il provvedimento fosse necessario, ma ribadiamo che esso doveva dare una risposta più completa; rimarchiamo inoltre l'apporto collaborativo dato dalla nostra azione, che ha permesso di modificare sostanzialmente il testo proposto dal Governo.

Onorevoli colleghi, noi sappiamo che non è un provvedimento di rinvio della esecuzione degli sfratti che può dare risposta a tutti i problemi che sono esplosi nel paese per una errata politica della casa, per la mancata difesa degli interessi generali del paese, per aver privilegiato interessi particolari in uno sviluppo distorto, per avere nel complesso condotto una politica economica nel passato che va profondamente modificata. Ma il confronto che si è aperto in questa occasione ha evidenziato contrasti di opinione e di indirizzo che vanno risolti se non vogliamo nel futuro trovarci nuovamente a discutere di proroghe, se vogliamo dare risposta al cittadino che cerca alloggio, che vuole entrare nel proprio alloggio, che vuole svolgere la sua produttiva attività commerciale, artigianale, tecnica, professionale. Ciò può avvenire solo cambiando politica con una svolta il cui corso è stato interrotto recentemente. Per questo ci siamo battuti anche su questa legge di conversione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Se la Presidenza lo consente, passo direttamente il testo della mia dichiarazione di voto agli stenografi.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, accolgo la sua richiesta.

SCOVACRICCHI. Chiedo scusa se in questa mia dichiarazione di voto, che deve rientrare nei limiti di tempo previsti dal regolamento, dirò qualcosa di carattere generale che non è stata detta da noi in sede di discussione sulle linee generali.

Amministrazioni e magistrati si stanno progressivamente sostituendo all'inerzia del Governo e del Parlamento, cercando di colmare, a loro avviso, lacune e difetti di una legge, pur necessaria, frutto di un laborioso compromesso, sulla quale, però, avevamo a suo tempo espresso, con le nostre riserve, la necessità di porla al vaglio della realtà nella prospettiva di apportare ad essa le conseguenti modifiche. Evidentemente la verifica con questa realtà ci impone un vasto ripensamento, che non può ovviamente esaurirsi nelle requisizioni forzate di pochi appartamenti, ma deve concretarsi in un programma di vasto respiro che dia alla edilizia, come dirò, incentivi e prospettive, tenendo conto delle inflessibili leggi del mercato presenti nel nostro contesto nazionale, benché temperate e controllate dal sistema ad economia mista.

Ci troviamo di fronte ad una situazione, andatasi esasperando in questi ultimi tempi, tale da imporre l'approvazione di questo provvedimento. La verità è che questo grosso problema, forse il più acuto del momento, non si risolve né con l'equo canone, né con gli sfratti, né tanto meno con le impennate di pochi magistrati, che avanzano la disinvoltata accusa di aggrottaggio, pur non sussistendo illeciti penali, diffondendo però il panico e scoraggiando il risparmio, soprattutto

il piccolo risparmio, mentre invece bisogna semplicemente costruire case, case e case: quelle case che la legge n. 865 non consente di costruire, essendo una legge, come troppe altre, che non contiene i presupposti per la sua pratica applicazione.

È impossibile, a nostro avviso, contestare la proroga degli sfratti, se non generalizzata, almeno per i ceti meno abbienti. Certe agevolazioni diciamo così di emergenza, come ad esempio la sovvenzione da assegnarsi agli inquilini morosi di questa categoria per porli nella condizione di sanare la loro morosità, restano un fatto estremamente positivo. La nozione di ceto meno abbiente non ha una sua precisa delimitazione giuridica, ma è da intendersi che possa arrivare a un tetto di reddito massimo annuo di tre milioni e mezzo o quattro. Questa fascia di cittadini allo stato attuale ha il maggior numero di case in locazione, che arrivano addirittura al 71-72 per cento per i redditi più bassi fino al milione; mentre la fascia oltre i sette milioni è dotata di case in affitto nell'ordine di circa il 35 per cento: il che significa che i provvedimenti di sfratto colpiscono, sia in valori assoluti sia percentuali, le classi di reddito più basse, per cui non è possibile immaginare che a queste si possa provvedere un ricovero abitativo stante la scarsità delle case disponibili.

I programmi dell'edilizia pubblica già realizzati sono assolutamente irrilevanti rispetto alla necessità. La mano pubblica non potrà superare la produzione di 60-70 mila abitazioni l'anno, mentre esiste al momento un *deficit* di abitazioni di circa od oltre due milioni. Già nel 1974 si era previsto che per compensare il *deficit* calcolato si sarebbero dovute produrre 500 mila abitazioni l'anno tra il 1974 e il 1978, mentre nel solo periodo 1974-1977 si è accumulato 1 milione e 270 mila abitazioni non costruite, rispetto alla previsione.

Immaginando che la produzione privata nel 1979, aggiunta a quella del 1978,

pervenisse a 380-400 mila abitazioni, che è lo *stand* privato, ne deriverebbe la necessità di costruire con l'intervento pubblico oltre 1 milione e mezzo di abitazioni.

Attualmente può invece ritenersi che la mano pubblica non possa, come ho detto, superare il livello di 60-70 mila abitazioni l'anno, livello che è il massimo per così dire storico conseguito dal dopoguerra ad oggi.

Pensiamo che la costruzione di un milione e mezzo di abitazioni ad opera della mano pubblica corrisponda ad un investimento stimabile intorno ai 70 mila miliardi, una cifra assurda rispetto ai reali investimenti che la stessa mano pubblica è riuscita a fare e che sono stimabili a loro volta così: per il 1977, 960 miliardi in edilizia sovvenzionata e 680 miliardi in edilizia convenzionata ed agevolata; nel 1978, 600 miliardi in edilizia sovvenzionata e 700 miliardi in edilizia convenzionata ed agevolata.

Di fronte a tale situazione di dissesto e di carenza del settore edilizio, che noi avevamo chiaramente previsto in due congressi nazionali di partito, nel 1975 a Napoli e nel 1977 a Bologna, occorre prendere provvedimenti strutturali in questo settore, agevolando l'acquisizione della proprietà della casa e bloccando gli sfratti per lo meno in favore delle categorie a redditi più bassi.

Certamente questi tipi di tecniche di blocco non rappresentano un rimedio definitivo e servono soltanto ad attenuare una situazione esplosiva, la quale richiede invece che la mano privata sia chiamata a collaborare con quella pubblica in una condizione produttiva serena, che assicuri normali profitti di impresa non basati sulla speculazione delle aree, ma sull'operazione industriale.

Ciò posto, i socialdemocratici affermano l'importanza del regime convenzionato attraverso il quale può veramente realizzarsi la partecipazione della mano privata alla produzione edilizia, purché attuata in forme non demagogiche e non punitive. Ciò nell'intento di arrivare a una soluzione non precaria ma definitiva del problema

in cui si veda il rilancio della mano privata, attualmente artefice del 95 per cento della produzione, attraverso le seguenti procedure: 1) normativa urbanistica senza carattere vincolistico, con contenuti propulsivi dello sviluppo e del recupero delle città in un contesto di rigoroso controllo e tutela del territorio; 2) regime delle aree attuato mediante una corretta applicazione della legge del dicembre 1977; 3) diffusione di politiche di sostegno della acquisizione della casa in proprietà, attraverso la manovra del credito agevolato e la creazione di una effettiva situazione di concorrenza fra le imprese e fra queste e la produzione pubblica.

Direi che possiamo sinteticamente storizzare il problema in termini ideologici richiamandoci ai *Saggi su la questione delle abitazioni* del 1872, nei quali Engels, polemizzando con i proudhoniani, scriveva testualmente: « Il nocciolo della soluzione che la grande e piccola borghesia vedono nella questione delle abitazioni è la proprietà della propria abitazione da parte dell'operaio », e aggiungeva che il tentativo riformista di dare la proprietà della casa ai lavoratori era un tentativo capitalistico di accrescimento del numero di piccoli proprietari allo scopo di — cito le sue parole testuali — « allevarsi un esercito contro i proletari ».

Questa interpretazione ideologica, che noi contestiamo nelle sue conclusioni, ritenendo che il benessere insediativo, attuato in forme corrette di tutela del territorio e non speculative, non sia una macchinazione conservatrice, ma uno strumento di solidarietà sociale rispondente ad una profonda e incoercibile esigenza umana, è certamente il fondamento del blocco dell'edilizia privata nel nostro paese, edilizia privata che viceversa doveva essere utilizzata in forme corrette, senza dar luogo alla speculazione, ma mobilitando e favorendo tutta la sua capacità produttiva.

I socialdemocratici lavoreranno in questa direzione offrendo proposte operative concrete che creino le condizioni per diffondere la proprietà della casa, soprattutto tra i ceti popolari, e per rilanciare l'edilizia pubblica e privata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. La lunga discussione sulla conversione in legge del decreto-legge concernente la proroga degli sfratti lascia dietro di sé grandi perplessità perché viene inficiato un principio fondamentale del diritto: quello dell'esecuzione delle sentenze definitive. La non esecutività di un provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è un fatto grave ed eccezionale. Esso può verificarsi quando vi siano gravi motivi di necessità.

Nella situazione abitativa italiana vi sono indubbiamente parti del territorio nazionale che presentano aspetti di precarietà, e l'esecuzione degli sfratti, che in questi ultimi tempi si sono accumulati, potrebbe produrre gravi tensioni di carattere sociale. In tali casi può essere giustificato il protrarre nel tempo l'esecuzione di queste sentenze. Noi chiedevamo infatti che il provvedimento venisse limitato territorialmente, soprattutto tenendo presente il reddito di coloro che dovevano usufruire di questi benefici. Non vi è nessuna motivazione, né di ordine economico, né di ordine sociale, né di ordine politico, che possa legittimare la protrazione nel tempo dell'esecuzione di una sentenza con vantaggio per chi abbia redditi elevati.

Ci siamo quindi battuti, nel corso di questo dibattito, affinché il provvedimento venisse limitato territorialmente ed anche riferito soltanto ai titolari di bassi redditi. Vogliamo inoltre denunciare la pericolosa tendenza (che ha fatto spesso capolino nel corso della discussione) a tenere in piedi, attraverso la proroga degli sfratti, il regime di proroga delle locazioni, vanificando così l'unico aspetto positivo (fra i tanti negativi) che aveva la legge sullo equo canone.

Nel momento in cui preannunciamo la nostra astensione su questo provvedimento, vogliamo rivolgere un ammonimento al Governo e alle forze politiche: non credano, il Governo e le forze politiche, di poter risolvere il problema della casa con la proroga delle locazioni o con quella de-

gli sfratti, né, tanto meno, con la politica della coabitazione o delle requisizioni. Il problema della casa, questo grande problema sociale, che sta veramente diventando una bomba che può esplodere da un momento all'altro, deve essere affrontato con una visione produttivistica, realizzabile solo se si crea un clima di fiducia. E i primi beneficiari di questo clima saranno in primo luogo proprio coloro che hanno bisogno dell'aiuto dello Stato, le categorie meno abbienti, i lavoratori che, come del resto tutta la nazione, stanno pagando oggi le conseguenze della folle politica suicida seguita negli ultimi quindici anni in Italia, prima dal centro-sinistra e poi dalla sinistra, nel settore delle abitazioni. Prima si è avuto il crollo degli investimenti nell'edilizia popolare ed economica, poi — a causa di leggi vessatorie — quello degli investimenti privati. Ed oggi stiamo raccogliendo i frutti di questa politica.

È per denunciare tutto questo che noi, pur avvertendo, nel nostro senso di responsabilità, la necessità di andare incontro a situazioni difficilissime, ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Massimo Gorla. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei deputati di democrazia proletaria a questo decreto.

Non è questo il momento — pare manchi il tempo per farlo — per riprendere in maniera accurata tutte le argomentazioni che ci portano a questa conclusione e che per altro abbiamo avuto occasione di sviluppare ampiamente nel corso della discussione sulle linee generali e dell'illustrazione degli emendamenti.

Mi limiterò quindi a richiamare alcuni punti che mi sembrano particolarmente gravi. Il primo è che si è voluto togliere dalla discussione — e quindi dal confronto politico su questo decreto — la questione fondamentale degli interventi coattivi a carattere transitorio che potevano risolve-

re il problema della sorte degli sfrattati, sulla base di una concezione che premiasse la categoria del bisogno sociale rispetto a quella dell'interesse costituito di particolari gruppi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINI MARIA ELETTA

GORLA MASSIMO. A questo proposito, signor Presidente, devo permettermi di considerare sconcertante la decisione con cui la Presidenza ha impedito il confronto e il dibattito su questo tema. Noi riteniamo che, senza trattare questo aspetto (che attiene agli sfratti, perché riguarda il destino degli sfrattati), non si possa minimamente considerare positiva qualsiasi proroga, anche se dobbiamo riconoscere che, come conseguenza della lotta, della politica portata avanti qui dentro, alcuni miglioramenti sono stati ottenuti rispetto al testo iniziale del Governo. Mi riferisco all'estensione della proroga a 15 mesi per i decreti di sfratto resi esecutivi dopo l'entrata in vigore dell'equo canone.

Ma anche in questo caso non si è voluta dare una piena e soddisfacente soluzione al problema. Non si è voluto infatti affrontare in termini decisi il problema del rinvio per gli sfratti emessi a qualsiasi titolo a partire da qualsiasi data. Non si è voluto procedere in questi termini, ma si è trovata una soluzione compromissoria che, se da un lato non risolve in modo soddisfacente il problema, dall'altro è estremamente criticabile dal punto di vista della *ratio* legislativa. Infatti coloro che hanno avuto uno sfratto reso esecutivo due giorni prima dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone otterranno una proroga superiore a quella concessa a coloro che hanno avuto un provvedimento esecutivo due giorni dopo l'entrata in vigore della medesima legge. Questo è assolutamente folle, dal punto di vista della *ratio* legislativa, dal punto di vista della chiarezza e della certezza delle condizioni di ogni cittadino di fronte alla legge. Questo risultato è stato ottenuto sparando i numeri al lotto, perché nel-

l'ambito del Comitato dei nove erano state presentate due proposte che avevano una loro logica. Vi era la proposta democristiana che prevedeva una proroga di 12 mesi, e la cui logica era quella di mantenere le condizioni previste dal codice di procedura civile, e vi era anche la proposta comunista che fissava in 18 mesi il termine stesso. Questa proposta aveva anch'essa una sua ragione, perché attraverso i 18 mesi si sarebbe superata in termini diversi la carenza di razionalità alla quale mi riferivo poco fa.

Ebbene, è stata trovata una soluzione di carattere mediatore basata sui « numeri al lotto »; i mesi potevano infatti essere 13 o 16, questo non era importante: l'importante era di trovare un punto di incontro non logico fra due proposte che avevano una loro logica!

A conferma di questo modo di procedere e per motivare ulteriormente il nostro voto contrario, vorrei richiamare un altro punto e cioè la questione famosa di chi amministra la « carità » statale. Mi riferisco alla somma di 500 mila lire che sarà elargita a copertura della morosità degli inquilini non abbienti. Inizialmente si proponeva che questa elargizione fosse amministrata dai prefetti; ora vorrei sapere — ma non tornerò a ripetere tutte le argomentazioni già svolte contro questo tipo di decisioni e contro questo tipo di logica politica ed elettorale (perché di questo si tratta) — come debba essere considerato anche in questo caso il tipo di compromesso raggiunto. Infatti la soluzione conseguita prevede che i prefetti siano investiti del problema, ma debbano sentire i sindaci. Perché non si sente la zia? Non capisco! L'unica cosa che interessava era la definizione dell'autorità preposta ad una simile funzione, di chi esercita un potere nell'amministrazione di questo obolo! Questa autorità era e rimane il prefetto: questa è la sostanza; dopo possiamo pure prevedere che il prefetto debba sentire tutti quelli che vuole! Si arriva, così, ad una soluzione compromissoria che meriterebbe di essere seppellita dalle risate, non dai discorsi!

Per essere, comunque, fedele all'annunciata brevità, credo sia inutile portare ulteriori argomentazioni per dire che, nonostante il nostro tentativo di condurre una battaglia seria, una battaglia che sarebbe sbagliato pensare non abbia prodotto niente, non possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti del risultato. Crediamo che in questa maniera si pasticci in termini legislativi quello che era un cattivo decreto. Pertanto, non possiamo che ribadire il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, annuncio che il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento in esame e chiedo di essere autorizzato a consegnare agli stenografi il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, accolgo la sua richiesta, onorevole Ascari Raccagni.

ASCARI RACCAGNI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano al disegno di legge di conversione in esame, debbo tuttavia manifestare ampie perplessità su alcuni emendamenti approvati anche in quest'aula e che non mancheranno di produrre effetti di turbativa in un settore già tanto duramente disestato, anche se, per brevità, non intendo analizzarli.

Questo nostro dibattito è stato troppo spesso caratterizzato dalla facile demagogia di alcuni e dall'assoluta miopia di altri, anche perché esso non poteva cadere in un momento peggiore. Un momento di eccezionale tensione politica, con le elezioni anticipate alle porte, e di grande spinta emotiva, determinata sia dall'elevato numero degli sfratti, soprattutto nelle cosiddette zone calde, che ha creato reali e non immaginarie situazioni di difficoltà o addirittura di disperazione in tante famiglie rimaste prive di casa, al cospetto

di un mercato degli alloggi assolutamente privo di offerta, sia dai recenti gravi provvedimenti di requisizione di alloggi sfitti emanati dal pretore di Roma, di una città, quindi, particolarmente surriscaldata.

Ecco allora che è difficile, in queste condizioni, sfuggire a tentazioni elettorali o a stati d'animo di cui gli uomini politici debbono pur farsi carico al cospetto della realtà. Ciò però non deve consentirci di tentare il superamento di quel limite oltre il quale la filosofia della legge sull'equo canone viene stravolta, creando surrettiziamente situazioni di blocco, mentre la gran parte delle forze politiche si dichiara concorde nell'eliminarlo e deve ora, del pari, dichiararsi d'accordo nel difendere tale principio; anche perché il provvedimento su cui discutiamo affronta il solo problema degli sfratti, e quindi della loro diluizione nel tempo, nell'attesa che le nuove disponibilità di alloggi — che saranno anch'esse gradualmente — consentano una accettabile soluzione del problema.

Abbiamo tutti ammesso che la legge n. 392 è una legge da sperimentare; ma per i necessari ritocchi da apportare ad essa l'occasione ci sarà offerta da quella relazione che i ministri competenti dovranno presentare al Parlamento entro il corrente mese, pur affermando che anche in tale sede le strutture portanti della legge n. 392 non potranno essere abbattute, pena ulteriori traumi che scatenerebbero nuove e imprevedibili reazioni tra le parti.

Occorre piuttosto che le forze politiche rispettino le scelte già fatte e concentrino i loro sforzi perché la legge sull'equo canone si inserisca in senso positivo e costruttivo nella stessa politica generale della casa e ne divenga uno dei pilastri fondamentali. Ciò richiede un'opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell'opinione pubblica che deve tenere conto della realtà e rifuggire dai facili *slogans* o dalle parole prive di senso reale, quali quelle della casa facile, creando invece rapporti di non contrapposizione tra coloro che investono in case da affittare ed inquilini, nella consapevolezza che la

mano pubblica non può e non potrà mai provvedere alla casa per tutti.

Sono queste le considerazioni che ci vedono concordi nel respingere il principio della requisizione degli alloggi sfitti, e quello di eccezioni e ulteriori aggravamenti del peso tributario che è anch'esso una delle concause — forse non sufficientemente considerata — della scarsa propensione all'investimento immobiliare. Ma dobbiamo anche pretendere che la mobilitazione dei mezzi pubblici sia totale, e che l'intervento pubblico avvenga su scelte rigorose e programmate che tengano conto, sì, della mutevolezza dei bisogni e delle condizioni, ma siano finalizzate ad obiettivi precisi.

In questo quadro, la stessa destinazione delle risorse diviene una scelta politica di rilevante spessore che deve essere indirizzata verso i ceti più deboli e quindi più esposti, e concentrarsi nelle zone più calde, dove più complessi sono i rapporti sociali e più drammatiche ed alienanti divengono le situazioni di difficoltà. Assistiamo purtroppo a ritardi colpevoli, a interventi « a pioggia » mal localizzati e dispersivi, che affrontano in maniera a volte eccessiva i problemi di alcuni centri, ma sono ininfluenti nei grandi agglomerati urbani. In quest'ottica dovrà del pari farsi largo spazio al recupero di ogni residua disponibilità per mobilitare immediatamente l'attività edilizia.

Vorrei in proposito citare ciò che sta accadendo in alcune città, ma che interessa particolarmente Roma, in cui somme notevoli di finanziamenti accordati a cooperative, sulla base di vecchie leggi, sono cadute in prescrizione o sono venute a mutare destinazione al 31 dicembre 1978, non essendo le cooperative stesse riuscite a iniziare i lavori entro tale data per motivi non riconducibili ai sodalizi interessati, ma piuttosto a difficoltà di acquisizione delle aree e a ritardi nella concessione delle necessarie approvazioni e autorizzazioni, come ad esempio le licenze di costruzione da parte dei comuni, o a dubbi interpretativi insorti nell'applicazione della legge n. 513 del 1978. È quindi necessario prorogare il termine suddetto,

per la conservazione nel conto dei residui passivi dei fondi stanziati con le leggi indicate nell'articolo 1 della legge n. 513, che, diversamente, rimarrebbero soggetti alla perenzione in cui sono incorsi al 31 dicembre 1978. Si tratta di una massa di finanziamenti di circa 9 miliardi in conto interessi, che potrebbe movimentare investimenti per oltre cento miliardi, in gran parte da localizzare in una città come Roma, che certamente ne ha bisogno.

Vorrei rivolgermi in proposito al nuovo ministro dei lavori pubblici, risparmiandogli la presentazione di un apposito ordine del giorno, affinché egli esamini con la consueta sensibilità e necessaria urgenza il problema e si renda parte attiva per risolverlo, tenendo conto della ristrettezza dei termini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola molto brevemente per annunciare il nostro voto contrario alla conversione in legge di questo decreto-legge. Anche nella discussione sulle linee generali abbiamo detto che, a nostro avviso, questo provvedimento finisce per riflettere anch'esso il fallimento di una politica degli alloggi nella quale anche la legge cosiddetta dell'equo canone ha finito per rappresentare una tappa di questa strategia del rinvio e del coprirsi dietro un dito. Abbiamo tentato di portare un qualche contributo di carattere tecnico, che è stato respinto con le motivazioni più umoristiche, quale quella di dire che il contributo tecnico c'era, ma proprio perché tecnico andava respinto.

Vi siete soltanto preoccupati di ricomporre la vostra maggioranza di sempre, questa maggioranza di questa vostra intramontabile unità nazionale che, come al solito, porta sempre alla conclusione della confusione, anche se si sono avuti dei momenti non so se di volontario o preterintenzionale scontro su alcuni punti. Non avete, signori del Governo, voluto accettare un ordine del giorno che vi invi-

tava a dare disposizioni ai prefetti affinché non si avvalessero per fini elettorali di quella disposizione caritativa del dare le 500 mila lire agli sfrattati, respingendo le raccomandazioni di uomini politici, di prelati, della solita gente che fa questa politica nel nostro paese. Si sono a torto accusati, a suo tempo, una persona e un partito della politica della scarpa destra data prima delle elezioni e di quella sinistra data dopo. Avete voluto riconfermarlo con un atto ufficiale in Parlamento. E a proposito di questo ordine del giorno, che impegnava il Governo a non fare indagini sulle propensioni politiche degli sfrattati, che impegnava il Governo a dare disposizioni ai prefetti affinché respingessero le richieste e le raccomandazioni delle varie parti politiche, si è parlato addirittura di improponibilità, e tutte le parti di questa Camera sono state concordi nel votare contro questo ordine del giorno, perché evidentemente ormai questa politica del potere, questa politica caritativa del condizionamento elettorale non è più invisibile a nessuno. Quindi, nella politica di unità nazionale, essendo d'accordo sul fatto che il concerto fra prefetto e sindaco accomoda tutto, vi va bene tutto, anche queste cose. Certo non soltanto questi — lo sapevamo, lo sappiamo — sono gli strumenti di cui vi avvalete, ma anche questo è il segno delle cose di cui vi preoccupate e di quelle di cui non vi preoccupate. Non vi preoccupate mai, come al solito, della chiarezza delle leggi; poi vi trovate di fronte ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che, da una parte o dall'altra, finiscono, attraverso interpretazioni certo qualche volta evolutive, qualche volta involutive, per peggiorare talvolta anche le cattive impostazioni della legge.

Ma certo di tutto questo voi non vi preoccupate; vi preoccupate soltanto del momento in cui state mettendo assieme certe norme e affrontando certi problemi, per disinteressarvi sempre del momento dell'applicazione, per poi dover tornare su tutti gli argomenti. Anche questa è una legge di questo tipo. Questa legge di fallimento, questa legge di presupposto di ulteriori fallimenti nella politica della ca-

sa, questa legge di disinteresse per tutti gli aspetti di una buona legislazione è una legge a favore della quale non possiamo votare. Pertanto, voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giglia. Ne ha facoltà.

GIGLIA. Mi limito ad annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge di conversione n. 2696.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvatore. Ne ha facoltà.

SALVATORE. Desidero dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista con una schematica motivazione che è facilmente desumibile dal raffronto tra il testo del decreto-legge così come presentato dal Governo e quello che, al contrario, è stato licenziato dalla Commissione. Sono state introdotte importanti e radicali modifiche migliorative; riteniamo che il provvedimento rifletta una linea di equilibrio e di responsabilità che consente di poter esprimere un giudizio positivo sul lavoro della Commissione prima e dell'Assemblea poi e di varare un provvedimento che per altro va incontro, sia pure in modo incompleto, alle esigenze drammatiche di chi in questo momento subisce il peso dello sfratto. Con ciò il gruppo socialista ritiene di poter dare il proprio voto favorevole, nella speranza di poter vedere rapidamente concluso l'iter di questo provvedimento tanto atteso nel paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Se un dubbio avevamo sulle motivazioni che avevamo dato al fatto di essere passati da una posizione critica ma favorevole al testo del Governo ad una posizione contraria al testo quale sta per essere licenziato dall'Assemblea, ora tale dubbio ci viene fatto superare dal mutato

atteggiamento delle sinistre nei confronti di questo ex testo governativo. Si tratta, infatti, di un atteggiamento sostanzialmente favorevole delle sinistre in relazione all'accoglimento delle loro tesi nell'ambito di questo testo modificato. Questa è la riprova di come il testo governativo, in un primo momento accettabile, pur con alcune riserve, rispondendo ad esigenze di equilibrio tra le opposte categorie sociali interessate a questo problema, ora sia stato snaturato dall'accettazione delle richieste avanzate dalle sinistre.

Ci è dispiaciuto il comportamento della democrazia cristiana, che ha finito col recepire un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, che sta alla base di tutta la legge. Con esso la democrazia cristiana ha accettato una proroga di ulteriori 15 mesi dal giorno in cui è diventato definitivo il provvedimento di rilascio, anche se emesso precedentemente alla data del 29 luglio 1978. In sostanza è stata accolta integralmente la richiesta della sinistra, che tendeva ad una proroga degli sfratti non soltanto nelle « zone calde », nelle quali poteva esservi una esigenza di proroga per mancanza di alloggi, ma anche laddove tale proroga potesse essere lecitamente richiesta dagli sfrattati, cioè in zone non « calde » per l'esistenza di una certa disponibilità di alloggi.

Questo, quindi, non è più un testo favorevole a chi si trova in difficoltà, ma è un testo punitivo per chi potrebbe essere avvantaggiato da una diversa soluzione del problema. Poi si mena scandalo per provvedimenti quale quello adottato dal pretore Paone di Roma: ma si tratta di provvedimenti che i giudici prendono nella costanza di una incertezza del diritto che è il Parlamento a sancire, con il suo contraddittorio modo di comportarsi e di legiferare!

Quindi, per motivi opposti a quelli per i quali gli onorevoli Gorla ed Eliseo Milani ed i colleghi della sinistra (e mi dispiace aggiungere a questi anche i colleghi del partito comunista e del partito socialista, i quali in Commissione avevano tenuto un diverso atteggiamento) si dichiarano

favorevoli al provvedimento, noi ci dichiariamo contrari ad esso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Eliseo Milani. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. In questo dibattito sul decreto di proroga degli sfratti noi abbiamo potuto verificare quanto fosse giusto il voto contrario che, a suo tempo, esprimevamo sulla legge dell'equo canone. Da allora ad oggi, infatti, la situazione abitativa del nostro paese è notevolmente peggiorata, proprio in ragione delle lacune e delle ambiguità di questa legge, che puntualmente denunciavamo. Essa ha infatti lasciato spazio al completo dispiegamento di tutti i tipi di manovra da parte dei grandi speculatori edili, al sabotaggio e alla neutralizzazione di quanto di positivo era contenuto nella nuova legge sul regime degli affitti.

Il mercato delle abitazioni offerte in affitto ha subito un tracollo; la stabilità locativa degli inquilini che già avevano un contratto di affitto è stata mortificata; il contenzioso fra locatari e piccoli e grandi proprietari è notevolmente aumentato; la tensione sociale abitativa si è enormemente dilatata; i problemi di gestione del problema della casa da parte dei comuni e delle regioni si sono fatti più gravosi ed aggrovigliati. La nuova legge sull'equo canone, dunque, invece di sanare i problemi delle famiglie su cui già incombeva la minaccia dello sfratto, ha prodotto l'effetto di consolidarli e di estenderli ulteriormente; l'emergenza è diventata quindi una vera e propria piaga sociale ed il conflitto, per troppo tempo sottovalutato dalle forze politiche della ex maggioranza governativa, fra produttori del bene-casa e consumatori di questo bene è esploso in forma acuta e con sempre meno possibilità di soluzione. I provvedimenti di requisizione degli alloggi sfitti presi in più parti d'Italia (e fra questi quello più clamoroso del pretore Filippo Paone) sono stati i segnali più evidenti di questa conflittualità e di questa tensione estrema.

Di fronte a questo stato di cose non solo le forze conservatrici, ma anche una parte della sinistra hanno assunto un atteggiamento apocalittico, falsandone il senso. Si è fatto tornare in vita artificiosamente lo spettro della requisizione indiscriminata, si è voluto concedere uno sproporzionato credito alla minaccia dello sciopero degli investimenti e del blocco dei cantieri. Cosicché il pretore Paone, da accusatore coerente degli speculatori e degli imboscatori di alloggi, è stato posto sul banco degli accusati, mentre tutti i partiti si sono lasciati risucchiare dalle rispettive preoccupazioni elettorali, piuttosto che riflettere ragionevolmente e con pacatezza sulla drammatica ed ormai esplosiva condizione abitativa del nostro paese e sulle motivazioni profonde e socialmente utili che hanno indotto il pretore Paone ad emettere il provvedimento di requisizione di 530 alloggi tenuti sfiti.

Ben pochi si sono poi preoccupati di denunciare quale funzione di detonatore abbia giocato il decreto-legge governativo sulla proroga degli sfratti che in questi giorni abbiamo discusso, in quanto esso, invece di tendere ad una giusta ed equa sanatoria degli sfratti, ha puntato essenzialmente ad un indiscriminato ed iniquo rilascio degli alloggi.

Prendiamo atto che la battaglia condotta in Commissione e in quest'aula ha strappato qualche modifica positiva al decreto, ma non ha portato ad una modifica sostanziale della sua natura, con l'aggravante che si è voluto ancora una volta imporre l'utilizzo per le famiglie sfrattate degli alloggi IACP, penalizzando così l'edilizia pubblica e salvaguardando quella privata e speculativa, prefigurando nuovi episodi di guerra fra poveri e, di conseguenza, eternizzando l'emergenza. Inoltre, rifiutando le proposte di modifica che noi avevamo introdotto e proposto, si è voluto, a parere nostro, annullare ulteriori possibilità di modifica preventiva della stessa legge sull'equo canone, accettando nei fatti la pregiudiziale democristiana secondo cui la legge n. 392 del 1978 non va in alcun modo rivista. Lo stesso arretramento dei partiti socialista e comunista sul tema

dell'occupazione temporanea di urgenza, con il ritiro degli emendamenti sui quali addirittura avevano raccolto centinaia di migliaia di firme in tutto il paese, e poi l'assurda decisione della Presidenza di dichiarare improponibili gli emendamenti presentati su questa materia, non farà che accentuare il distacco fra le istituzioni e la società reale.

Sono queste, sostanzialmente, le motivazioni che ci hanno spinto a presentare ben 500 emendamenti al decreto governativo; sono le stesse per le quali in quest'aula esprimiamo ora il nostro voto contrario al provvedimento che ci è stato presentato. Per concludere, vorrei aggiungere che il nostro voto contrario è altresì un voto preoccupato, perché, a questo punto, cessa la campagna violentemente condotta contro l'ipotesi che considerava come emergente la questione degli sfratti, dalla qual cosa derivava la necessità di provvedere con misure di urgenza; ripeto che ci preoccupiamo per la situazione che sta montando nel paese.

Questo provvedimento, purtroppo, non contribuisce in alcun modo ad eliminare quella situazione e sento che l'aver portato a termine l'iter di questo decreto nelle forme qui delineate, è stato e rimane in qualche modo un errore di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2696, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione » (2696):

Presenti	404
Votanti	220
Astenuti	184
Maggioranza	111
Voti favorevoli . . .	171
Voti contrari	49

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame Falco
Achilli Michele
Aiardi Alberto
Aliverti Gianfranco
Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bandiera Pasquale
Barba Davide
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Bernardi Guido
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bonalumi Gilberto
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Bressani Pier Giorgio
Brocca Beniamino
Buro Maria Luigia
Cabras Paolo

Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Canepa Antonio Enrico
Cappelli Lorenzo
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cerquetti Adriano
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Corà Renato
Costamagna Giuseppe
Covelli Alfredo
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio

Dal Maso Giuseppe Antonio
Darida Clelio
De Cinque Germano
Degan Costante
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino

Erminero Enzo
Federico Camillo
Felici Carlo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Fracanzani Carlo
Fusarò Leandro

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Granelli Luigi

Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Licheri Pier Giorgio
Lo Bello Concetto
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Maggioni Desiderio
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marton Giuseppe

Marzotto Caotorta Antonio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Misasi Riccardo
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito

Padula Pietro
Palomby Adriana
Pavone Vincenzo
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisoni Ferruccio
Pompei Ennio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Presutti Alberto

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1979

Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosué
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno

Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola

Villa Ruggero
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores
Adamo Nicola
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antoni Varese
Arnone Mario

Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Barca Luciano
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eniase
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto

Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci M. Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Casalino Giorgio
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiarante Giuseppe Antonio
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Cirasino Lorenzo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Corallo Salvatore
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Erpete Alfredo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Felicetti Nevio
Flamigni Sergio
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giura Longo Raffaele
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido

Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Libertini Lucio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitorio
Matrone Luigi
Miana Silvio
Milani Armelino
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio

Moschini Renzo

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe

Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pochetti Mario
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Riga Grazia
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Segre Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tesi Sergio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trezzi Giuseppe Siro
Triva Rubes

Trombadori Antonello

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vetere Ugo
Villari Rosario

Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Allegri Cesare
Bisaglia Antonio
Bonfiglio Casimiro
Bubbico Mauro
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Fortuna Loris
Gullotti Antonino
Malfatti Franco Maria
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Pandolfi Filippo Maria
Pucci Ernesto
Radi Luciano
Rognoni Virginio
Sanza Angelo Maria

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ACCAME ed altri: « Agevolazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro per i giovani che compiono il servizio di leva » (2804).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 28 marzo 1979, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché in ma-

teria di obblighi contributivi (*modificato dal Senato*) (2695-B);

— *Relatore:* Tedeschi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (*modificato dal Senato*) (2708-B);

— *Relatori:* Mora Giampaolo e Citaristi.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE.**

ROSINI, MORO PAOLO ENRICO, SAVINO, ZANIBONI, PELLIZZARI, ZUECH, GATTI NATALINO, SAVOLDI, FORNI, TESSARI GIANGIACOMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che nel 1978 la rabbia silvestre si è diffusa nella provincia di Belluno con velocità annuale doppia (60-70 chilometri) rispetto a quella che ha consentito di contagiare negli ultimi decenni tutti i paesi centro-europei, raggiungendo da una parte la Jugoslavia e la Grecia, e dall'altra la Svizzera e la Francia, superando barriere idro-naturali quali il Danubio e il Reno;

se è a conoscenza che vi è la possibilità di diffusione della rabbia nel nostro paese anche dal Canton Ticino, ove le autorità svizzere hanno disposto che ogni cane o gatto vagante privo di collare fluorescente (che ne consenta quindi la individuazione anche notturna) venga abbattuto o catturato, e quindi consegnato alla « Protezione animali » che ne dispone la soppressione;

se è a conoscenza che il vaccino oggi in distribuzione in Italia è considerato di gran lunga meno efficace dei vaccini in distribuzione in Francia ed in Svizzera;

se è a conoscenza che le disposizioni legislative vigenti nel nostro paese non consentono in concreto di abbattere e/o catturare le specie di animali che rappresentano i veicoli naturali della rabbia silvestre;

se è a conoscenza che l'incremento delle volpi negli ultimi anni ha portato nelle province alpine ad una densità eccezionale delle stesse (5-7 per chilometro quadrato), configurando un dato di grave squilibrio ecologico per l'assenza dei predatori naturali: lupi, orsi e linci;

se è a conoscenza che l'incremento vorticoso dei cani randagi e dei gatti e cani inselvaticiti espone le regioni settentrionali ad una rapidissima diffusione della rabbia, ma ancor più ad una sua trasformazione da silvestre in urbana, con immediato pericolo non solo per le popolazioni vallive, ma anche per quelle dei grandi agglomerati urbani prossimi alle discariche dei rifiuti solidi urbani;

gli interroganti chiedono infine di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per contrastare o contenere al massimo il pericolo di un qualsiasi contagio per la popolazione, poiché la rabbia è notoriamente incurabile e provocante una morte tra le più atroci.

(5-01593)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FORTE, BIAMONTE E AMARANTE. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

da tempo le Organizzazioni sindacali, i partiti politici, gli Enti economici e turistici pubblici e privati, i Comuni interessati della provincia di Salerno, hanno avanzato ripetute richieste, alle autorità competenti regionali e nazionali, tese ad ottenere l'istituzione di servizi di trasporto di persone per via mare in partenza dal porto di Salerno per le località turistiche della costa salernitana: Sapri, Acciaroli, S. Maria di Castellabate, Agropoli, Vietri sul Mare, Amalfi, Positano, solo per citarne alcune fra le più importanti e maggiormente frequentate;

solo parzialmente ed in modo molto precario dette richieste, l'anno scorso, furono soddisfatte —

quali iniziative intenda prendere in accordo con gli organismi regionali competenti per istituire un congruo numero di corse a mezzo aliscafi per soddisfare le suddette esigenze. (4-07626)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie secondo cui il 27 febbraio 1979, nel porto di Civitavecchia sarebbe stato imbarcato sulla nave « Reeder Trader » battente bandiera cipriota un carico di munizioni ed esplosivi di contrabbando diretto in Spagna. Tale carico risulterebbe essere stato bloccato dalle autorità francesi mentre il nome dell'unità scritto sulla fiancata veniva modificato in « Dieg Zee ». A seguito del blocco il comandante della nave, Otto Sejert, tedesco, sarebbe stato denunciato a piede libero e invitato a restare a disposizione dell'autorità giudiziaria francese.

(4-07627)

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — atteso che:

nel 1959 è stata stipulata la convenzione tra l'INAM e l'OCST (sindacati cristiani sociali del Ticino) e di altre realtà sindacali della Svizzera per l'assistenza medico-farmaceutica a favore dei lavoratori italiani frontalieri e loro familiari;

la convenzione ha fissato la quota contributiva in « lire » per l'aspetto economico e precisamente in lire 1000 per il lavoratore diretto e lire 1200 per i familiari a carico e che tali quote sono trasmesse con resoconti semestrali dalla gestione OCST in Svizzera all'INAM Roma Ufficio Ragioneria;

le contribuzioni a carico dei lavoratori, per sè, e loro familiari sono determinate dal 1967-1968 rispettivamente nella quota unica mensile di franchi 7,75 e franchi 9,50; la riscossione nella sede e nelle casse dell'OCST (in luogo di quella INAM diretta) determina margini per utili di gestione per l'OCST che tenendo conto del cambio fra franchi riscossi sulle retribuzioni dei lavoratori frontalieri e le lire corrisposte all'INAM che, possono valutarsi per gli anni 1967 e 1968 in circa 400-500 milioni per anno considerando circa 45-55 mila gli interessati contribuenti fra lavoratori e loro familiari;

l'aumento del valore del franco svizzero o se si vuole il deprezzamento della lira hanno portato, ai valori lira, il prelievo in franchi ad importi mensili rispettivamente di circa lire 4000 e lire 5000 a carico del singolo lavoratore o familiare a carico;

la quota in lire mensile che viene versata dall'OCST all'INAM a partire dal 1969 a tutt'oggi — 1979 — è sempre stata uniforme nell'importo di lire 1000 e lire 1200; si rileva quindi che l'utile di gestione dell'OCST in questi anni è stato di circa 15-18 miliardi e nell'anno 1978 circa 1 miliardo e 700 milioni, senza che essi abbiano subito alcun maggiore onere; nel mentre l'INAM ha subito un costante aumento della propria spesa con la determinazione di un passivo consolidato, pur avendo i frontalieri corrisposto in modo

costante una lievitazione della loro contribuzione mensile da circa lire 1600 e 1900 agli attuali valori di circa lire 4000 e lire 5000;

il Ministero del tesoro ha autorizzato l'INAM a iscrivere nel bilancio — per la gestione di questa assicurazione facoltativa — un contributo di circa 6 miliardi;

anche le quote mensili di lire 1000 e di lire 1200 per frontaliero o loro familiare assicurato rimangono depositati sui conti bancari dell'OCST in Svizzera per un minimo di 6 mesi data la rendicontazione semestrale con il conseguente maturare di interessi ad utile; —

quali provvedimenti si intendano attuare per realizzare le più concrete modifiche, e perché il versamento possa essere fatto direttamente dai frontalieri alle casse dell'INAM nelle rispettive provincie di residenza a partire dal gennaio 1980;

quali provvedimenti si intendano con urgenza determinare per il recupero delle notevoli quote che si sono determinate di squilibrio fra le somme versate dai frontalieri e quelle riscosse dall'OCST;

chi erano i dirigenti dell'INAM preposti al controllo per l'applicazione della convenzione OCST e INAM e se fra questi vi era il dottor Scaffi già ispettore centrale dell'INAM e se la questione proposta è stata evidenziata e se lo è stata, perché non si è modificato l'importo mensile da versarsi all'INAM in questi anni di fronte al modificarsi in termini concreti fra l'importo franco e la lira;

quali siano gli importi di passività negli anni a partire dal 1969 al 1978 nella gestione assicurativa facoltativa dei frontalieri. (4-07628)

ROSSINO. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere, considerato che presso l'ufficio locale marittimo di Pozzalla non vengono tenuti i registri delle matricole per l'immatricolazione della gente di mare di prima, seconda e terza categoria;

che le matricole e coloro che aspirano ad essere iscritti fra la gente di

mare sono quasi totalmente cittadini di Pozzalla, come risulta da rilevazioni antiche e recenti;

considerato che, allo stato, l'immatricolazione viene effettuata presso la capitaneria di porto di Siracusa ove sono tenuti i registri;

che un tale stato di cose, da anni alimenta una odiosa forma di speculazione da parte di privati che ai fini del disbrigo pratiche richiedono consistenti somme ai singoli aspiranti marittimi;

se non ritenga necessario trasferire la tenuta dei registri e il rilascio delle matricole all'ufficio locale marittimo di Pozzalla venendo così incontro ad antiche e nuove richieste adeguando, nel contempo, l'organico preposto all'ufficio suddetto. (4-07629)

ROSSINO, SPATARO E 'ARNONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che il 13 gennaio 1979 il sindaco di Ragusa ha, in modo illegittimo, rilasciato una concessione edilizia per la costruzione di un complesso immobiliare in un'area di 14 mila metri quadri in via Archimede, zona in cui l'edificazione è consentita solo in base alla preventiva approvazione dell'apposito piano di lottizzazione da parte del consiglio comunale;

considerato che l'area in questione, di proprietà dell'ANIC, poteva e può essere utilizzata secondo fini di pubblico interesse, come proposto da enti e associazioni quali « Italia nostra » e ciò anche in rapporto all'assenza, nella zona, di attrezzature e servizi pubblici culturali e ricreativi;

se non ritenga di far conoscere nomi e cognomi degli azionisti della privata società che, d'intesa con l'ANIC, ha condotto tutte le operazioni;

se non ritenga, dato l'evidente radicale contrasto con il carattere pubblico dell'ANIC della scelta compiuta dalla stessa, di intervenire rapidamente per richiamare l'azienda ai suoi compiti istituzionali bloccando l'operazione suddetta. (4-07630)

ROSSINO E SPATARO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere considerato che nel 1964 la SOMICEM, Società del Gruppo ENI, sfrutta pozzi del giacimento petrolifero di Ragusa;

1) a quanto ammontano i ricavi realizzati dalla SOMICEM attraverso lo sfruttamento del petrolio ragusano dal 1964 al 1978;

2) quante unità vengono attualmente utilizzate dalla suddetta Azienda nello sfruttamento del giacimento;

3) quali sono le prospettive per il prossimo futuro della SOMICEM a Ragusa. (4-07631)

ROSSINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso:

che il 29 novembre 1977 la MONTEDISON ha iniziato delle perforazioni esplorative al largo di Marina di Ragusa mediante la trivellazione di alcuni pozzi;

considerato che tali perforazioni continuano senza che si sappia alcunché da parte delle popolazioni interessate circa i fini e i risultati della iniziativa intrapresa dalla MONTEDISON, a parte le notizie degli improvvisi rialzi in borsa del titolo della società—:

1) a che punto sono le ricerche;

2) qual'è la consistenza e la qualità dei giacimenti scoperti;

3) quale eventuale uso del petrolio rinvenuto, la MONTEDISON intende fare;

4) se rispondano a verità le notizie di stampa secondo cui la MONTEDISON intenderebbe realizzare un oleodotto sino alla stazione di pompaggio di Ragusa da cui, previo accordo con l'ENI per la utilizzazione dell'oleodotto della Azienda di Stato, il prodotto verrebbe avviato a Magnisi (Siracusa) lasciando alle popolazioni del ragusano il danno e la beffa. (4-07632)

ROSSINO E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che da anni l'ex campo di aviazione sito nel territorio del comune di Comiso non viene più utilizzato dalla amministrazione competente al servizio aereo;

che in atto tale campo, di cui ettari 140 sono dati in concessione ad un privato cittadino, può essere utilizzato interamente data la natura del terreno e la disponibilità di acqua, per l'allevamento zootecnico e per coltivazioni orticole;

che la concessione di tale fondo fu richiesta in data 20 luglio 1977 alla terza regione aerea di Bari dalla cooperativa denominata « Alternativa » con sede a Chiaramonte Gulfi e dalla cooperativa denominata « La città futura » con sede a Monterosso Almo, cooperative entrambi aderenti alla lega nazionale cooperative e mutue, costituite nel grado delle iniziative avviate per l'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285;

che, a tutt'oggi, la richiesta avanzata non ha avuto nessun riscontro positivo;

se ritiene compatibile l'atteggiamento assunto dalla terza regione aerea di Bari con lo sforzo nazionale di valorizzazione e utilizzazione della terra e della forza di lavoro;

se il contratto stipulato il 26 settembre 1977 dal comando della terza regione aerea per la durata di anni 6 e per un canone annuo di lire 560 mila corrisponde ai valori reali che il fondo oggi esprime;

se non ritiene dover raccogliere, con la conseguente rescissione del contratto, la richiesta avanzata dalle cooperative suddette per sfruttare il fondo secondo criteri e fini di effettivo interesse pubblico. (4-07633)

ROSSINO E SPATARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso:

1) che risale a 20 anni fa la progettazione di una infrastruttura portuale a Pozzalla;

2) che negli anni 1964-1965 ebbe inizio la costruzione di un pontile lungo 900 metri;

3) che nel luglio 1968 la Cassa per il mezzogiorno approvò i lavori di costruzione di un primo tratto della diga foranea;

4) che l'indagine a suo tempo disposta dalla Cassa per il mezzogiorno sulla fattibilità delle infrastrutture ha dato esito positivo;

5) che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nella seduta del 28 aprile 1976 alla Camera dei deputati rilevò non esistere difficoltà alcuna alla realizzazione dell'opera suddetta;

6) che la realizzazione di tale opera può contribuire in modo determinante alla riduzione dei costi di trasporto della produzione ortofrutticola in serra della provincia di Ragusa sul grande mercato nazionale e al collegamento dell'apparato industriale ibleo con i Paesi emergenti del bacino del Mediterraneo;

7) dopo aver elevata protesta per la mancata risposta a precedente interrogazione sulla medesima questione — il giudizio del Ministro sui tempi necessari alla realizzazione dell'opera suddetta.

(4-07634)

ROSSINO E LA TORRE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che il fondo « Don Pietro » di contrada Canicarao presso Comiso di proprietà dell'Istituto sperimentale zootecnico, esteso ettari 110 circa con annessi vasti fabbricati rurali in completo abbandono e due pozzi con portata idrica di circa 90 litri al secondo, è solo per 1/3 coltivato a foraggi da privati cittadini proprietari di un esteso fondo limtrofo;

che di tale fondo fu richiesto l'affitto in data 20 aprile 1975 dalla cooperativa « La Ragusana » i cui rappresentanti in successivi incontri con il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si dichiararono disponibili ad adeguarsi ai piani e alle direttive preposti dall'Istituto stesso;

che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto il 15 luglio 1975 rifiutò l'affitto in quanto, a suo dire, vincolato dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1977, n. 1318, che stabiliscono la istituzione della sezione operativa periferica di Ragusa dell'Istituto stesso;

che successivamente in data 13 dicembre 1977 ai rappresentanti della suddetta cooperativa e di altre cooperative di giovani in un incontro con i rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cui partecipavano i professori Marsella, Mazziotti ecc. e alcuni parlamentari che accompagnavano i cooperatori, fu dichiarata piena disponibilità alla concessione in via precaria di una parte del fondo suddetto a condizione che da parte delle cooperative fosse presentato apposito piano culturale;

che tale piano presentato all'Istituto ai primi del 1978 a firma della Confederazione italiana coltivatori e della lega nazionale cooperative e mutue cui le cooperative suddette aderiscono, non ha trovato riscontro alcuno presso l'Istituto.

Per sapere se ritiene compatibile con gli sforzi che vengono compiuti per un pieno inserimento di forze giovanili nel processo produttivo e per la utilizzazione delle terre incolte e abbandonate, l'atteggiamento di aperto favoritismo verso privati cittadini e di netta chiusura verso giovani organizzati in cooperative da parte dei dirigenti dell'Istituto, atteggiamento che è in stridente contrasto con i fini pubblici dell'Istituto stesso;

per conoscere quale logica e quali interessi ispirano il rapporto tra i privati cittadini assegnatari o gestori del Fondo e l'Istituto e quali sono i ricavi annuali dell'Istituto dalle attività del Fondo e quali rapporti contrattuali tra le parti.

(4-07635)

CASALINO E FACCHINI. — *Al Governo.* — Per conoscere — premesso che:

domenica 18 marzo si è tenuto a San Gallo (Svizzera) il secondo Convegno dell'Associazione emigrati pugliesi dove ha

partecipato anche un rappresentante del Consolato italiano di quella città;

durante il convegno sia nella relazione introduttiva che negli interventi è stato denunciato il fatto che i lavoratori stagionali vengono sottoposti a minuziosa visita medica al momento della immigrazione, mentre a fine lavoro, prima di rientrare in Italia non sono sottoposti ad analoga visita medica da parte delle autorità elvetiche comportando ciò il mancato riconoscimento di eventuali malattie professionali contratte durante l'emigrazione —;

se intenda intervenire presso le autorità svizzere per sollecitare e sostenere che negli accordi bilaterali sia prevista la visita medica oltre che alla entrata in Svizzera anche all'uscita per fine lavoro dei lavoratori stagionali che periodicamente si recano per motivi di lavoro. (4-07636)

SARRI TRABUJO MILENA, BRANCIFORTI ROSANNA, BERNINI LAVEZZO IVANA E MILANO DE PAOLI VANDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale di Venezia in data 14 dicembre 1977 ha emesso una sentenza di 1° grado nella quale si sostiene che la signorina Bertizzolo Silvana non ha titolo per beneficiare della proroga del rapporto locativo in quanto dispone di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari. Nella stessa sentenza fra l'altro si afferma: « sostiene inoltre la convenuta di essersi separata dalla famiglia non solo per motivi di studio e di lavoro, ma anche perché vuol godere della propria autonomia di persona adulta che ha diritto di disporre di una abitazione per sé quando ne abbia la possibilità derivatale dal reddito di lavoro che esercita sino all'epoca degli studi universitari. Ma che essa provveda da sola al proprio mantenimento è stato riconosciuto unicamente dal padre; più vaghi, altri testi hanno dichiarato di avere appreso dalla stessa Bertizzolo che attualmente essa lavorerebbe da

2 o 3 mesi presso lo studio di un architetto senza sapere per altro indicare nessun elemento, quali le specifiche mansioni, l'orario di lavoro, la retribuzione, capace di conferire un po' di concretezza al preteso rapporto di lavoro (prima di conseguire la laurea in architettura essa avrebbe svolto solo lavori saltuari, come la truccatrice delle comparse alla Fenice nel 1971 e insegnante privata...) ».

Premesso inoltre che:

a questa sentenza ne ha fatto seguito un'altra di identico tenore in cui tra l'altro si afferma: « che in Bassano disponeva di abitazione "necessariamente" idonea essendo stata la sua di sempre.

Se era idonea prima, idonea doveva ritenersi anche successivamente in guisa che la prova della idoneità era, ed è comunque in *re ipsa* ».

Tenuto conto che: l'abitazione cosiddetta « idonea » sarebbe quella dei genitori;

la signorina Bertizzolo da anni abita a Venezia prima per motivi di studio e poi, ottenuta la laurea, per lavoro;

la Bertizzolo aveva mantenuto la residenza a Bassano presso la famiglia dei genitori allo scopo di usufruire, come tutti gli studenti, dei diritti assistenziali.

Se non ritengano opportuno proporre iniziative atte ad impedire che tenendo come precedente il caso in esame, siano estesi nel Paese sfratti a studenti o lavoratrici con motivazioni oltreché antisociali, addirittura lesive, come in questa occasione, della dignità di una cittadina che intende affermare la propria indipendenza e personalità di lavoratrice e di donna.

(4-07637)

AMARANTE, BELLOCCHIO, PETRELLA, ADAMO E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente tra i coltivatori delle province della Campania a causa della mancata o non completa corresponsione delle somme relative all'integrazione CEE sui prezzi dell'olio e del grano per le

annate 1975-76, 1976-77 e 1977-78; per conoscere i motivi dei gravi ritardi riscontrati e le iniziative che si intendono attuare per una sollecita definizione delle domande presentate; per conoscere, inoltre, per ciascuno dei prodotti dell'olio e del grano e per ciascuna delle province di Salerno, Caserta, Avellino, Benevento e Napoli, con riferimento alle annate agrarie 1976-77 e 1977-78: a) il numero degli ettari coltivati; b) il numero delle domande presentate e la relativa somma richiesta; c) il numero delle domande accolte e l'importo delle somme deliberate e di quelle effettivamente erogate. (4-07638)

AMARANTE E GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, prevede, all'articolo 20, che nei casi di recidiva nella violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori agricoli, « il capo dello ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore trasgressore » e che le « pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento pubblico » —;

per ciascuno degli anni dal 1971 al 1978 e per ciascuna delle province facenti parte delle regioni comprese nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) il numero delle violazioni alle norme sul collocamento agricolo commesse da parte delle aziende e riscontrate dagli ispettorati provinciali del lavoro;

b) il numero dei casi di recidiva nella violazione delle suddette norme;

c) l'elenco nominativo delle aziende, recidive nella violazione delle norme sul collocamento agricolo, trasmesso dagli ispettorati del lavoro alle amministrazioni pubbliche competenti in materia di concessione di contributi, agevolazioni fiscali e creditizie o di altri interventi pubblici in favore delle aziende agricole;

d) l'elenco delle aziende alle quali siano stati revocati i benefici precedentemente concessi;

e) l'elenco delle aziende per le quali si sia decisa la esclusione, fino a cinque anni, dalla concessione di contributi, agevolazioni fiscali e creditizie o di altri interventi pubblici. (4-07639)

REGGIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere: se è a conoscenza che il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, con deliberazioni del 31 marzo 1965, 24 novembre 1965 e 16 dicembre 1965, elevò dal 2 per cento all'8 per cento la trattenuta sulle pensioni corrisposte al personale in quiescenza, pensioni che vengono erogate da un apposito Fondo pensioni, amministrato direttamente dallo stesso Banco;

che contro tali deliberazioni 450 dipendenti in quiescenza iniziarono fin dal 1965 causa presso il Tribunale Civile di Palermo, causa che, attraverso vari stadi, pervenne alla Corte di Cassazione e, su rinvio di questa, alla Corte d'Appello di Catania, la quale dichiarò nulle e illegittime le predette deliberazioni del Banco, condannandolo a pagare ai pensionati rimasti in causa — ridottisi nello spazio di 10 anni, per ragioni di età e di famiglia, da 450 a soli 40 — circa 460 milioni per somme indebitamente trattenute col carico degli interessi e della svalutazione monetaria;

che attualmente il Banco, mentre si è adeguato alla definitiva pronuncia della Autorità giudiziaria nei confronti dei 40 suddetti pensionati, la ignora del tutto nei rapporti con tutti gli altri suoi ex dipen-

denti, ai quali continua ad infliggere la trattenuta dell'8 per cento, nella stessa misura, cioè, stabilita da quelle deliberazioni consiliari che sono state giudizialmente riconosciute « nulle ed illegittime ».

E per conoscere:

se il Ministro non ritenga — indipendentemente da ogni valutazione sull'efficacia delle decisioni del giudice civile nei confronti di soggetti che hanno abbandonato e mai hanno assunto la qualità di parti nel processo — che sia incompatibile con la qualità di ente pubblico, attribuendola al Banco di Sicilia, e ai doveri di imparzialità e di legalità che ne derivano, un siffatto comportamento, che pone a carico di anziani ex dipendenti, oneri economici disuguali, determinando sperequazioni contributive fra i beneficiari dello stesso Fondo pensioni. (4-07640)

PORTATADINO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza dei lunghi tempi occorrenti per la concessione della pensione definitiva ai militari di pubblica sicurezza collocati in pensione, che percepiscono soltanto un acconto sulla pensione.

In particolare se sono a conoscenza che i sottufficiali Albertini Angelo da Maccaigno, collocato in pensione il 10 febbraio 1976, Brighenti Antonio da Brenzone, collocato in pensione il 1° febbraio 1976, Invernizzi Vincenzo, da Luino, collocato in pensione il 1° luglio 1977, e Rullo Ubaldo da Luino, collocato in pensione il 1° gennaio 1978, percepiscono ancora e soltanto l'acconto e sono tuttora in attesa della pensione definitiva.

L'interrogante, considerato il notevole tempo trascorso dal collocamento in pensione, chiede ai Ministri di intervenire

per la definizione delle pratiche citate e nel contempo di esaminare la possibilità che per i militari collocati in quiescenze all'assegno provvisorio possa succedere in tempi brevi la pensione definitiva. Chiede inoltre di acclarare i motivi del ritardo. (4-07641)

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano all'espletamento delle ulteriori formalità connesse alla sentenza n. 109.584 del 10 aprile 1978 (II Sezione giurisdizionale) della Corte dei conti, trasmessa al Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra, in data 23 ottobre 1978 con elenco n. 586, posizione amministrativa numero 1538488 in favore di Sdei Tonino, nato a Foligno il 12 agosto 1922. (4-07642)

DE CINQUE. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere se il Governo abbia adottato concreti provvedimenti per dare ogni opportuna ospitalità ed assistenza ai profughi vietnamiti che chiedono di trovare rifugio nel nostro Paese dopo essere perigliosamente sfuggiti alla dittatura instaurata dai comunisti in quel tormentato Paese;

in particolare, se siano state rimosse le difficoltà di carattere burocratico sinora frapposte alla possibilità di adozione, da parte di idonee famiglie italiane, di bambini vietnamiti rimasti privi di ogni assistenza e di ogni calore familiare;

quali altre iniziative, anche sul piano internazionale, il Governo intenda adottare per risolvere sul piano umanitario questo gravissimo problema che, a prescindere da ogni valutazione di ordine politico, rappresenta una pagina vergognosa nella storia della umanità. (4-07643)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno per sapere:

se sono a conoscenza della grave decisione della Corte d'Appello di Roma di ridurre considerevolmente la pena inflitta nel processo di primo grado ai quattro componenti della cosiddetta "banda del Trullo" per i reati di rapina, violenza carnale, atti osceni in luogo pubblico, lesioni e detenzioni di armi, nonostante il Pubblico Ministero si fosse appellato ritenendola non sufficiente;

se sono, altresì, a conoscenza della mite sentenza emessa dal Tribunale di Trento nei confronti dei nove imputati che avevano commesso il reato di violenza carnale contro una ragazza handicappata;

considerato che è ingiustificabile un così benevolo atteggiamento di fronte a reati di tale gravità, che, soprattutto negli ultimi anni, hanno destato viva preoccupazione e grande allarme sociale per la frequenza e la particolare violenza (spesso di gruppo) con cui vengono compiuti e per il danno morale e psicologico che arrecano alle vittime;

se non ritengano opportuno proporre iniziative per prevenire e reprimere adeguatamente tali reati, che continuano a ripetersi anche in questi giorni, come dimostra l'episodio di violenza nei confronti della giovane subnormale di Pescara, e per richiamare l'attenzione della Magistratura su un fenomeno delinquenziale così inquietante, verso il quale non si può giustificare nessun atteggiamento di tolleranza.

(3-03787) « BOTTARI ANGELA MARIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MANNUZZU, SALVATO ERSILIA, BRANCIFORTI ROSANNA, VAGLI MAURA, BOLOGNARI, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, CODRIGNANI GIANCARLA, FELICETTI NEVIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere — premesso che il settore meccanico-tessile già dell'ex EGAM presenta, nella varietà delle localizzazioni, un elevato livello di qualificazione tecnologica e di occupazione —

quali siano le prospettive e le garanzie concernenti il futuro assetto della società Cognetex, che, con i suoi 900 occupati, il livello tecnologico della produzione, l'apporto all'economia del comprensorio di Imola e della Romagna in genere, riveste anche un posto di primo piano nel panorama dell'industria meccanico-tessile nazionale.

« In particolare si chiede di conoscere, in relazione ai programmi di ristrutturazione in corso da parte dell'ENI, ed ai problemi che tali programmi pongono, anche con riferimento alle prese di posizione delle organizzazioni sindacali, quali garanzie e quali prospettive si aprano alla Cognetex, con particolare riferimento:

al mantenimento dei livelli occupazionali;

allo sviluppo della ricerca tecnologica, che costituisce la premessa indispensabile per il consolidamento e il rafforzamento delle posizioni già raggiunte sul mercato interno ed internazionale;

al mantenimento ed al potenziamento dell'autonomia imprenditoriale, presupposto necessario per ulteriori affermazioni industriali e commerciali, e quindi per il raggiungimento dell'indispensabile equilibrio dei conti economici.

« Si chiede, altresì, quali assicurazioni possono essere fornite onde evitare che l'inserimento della Cognetex nelle strutture del gruppo ENI, secondo le modalità già definite, produca una penalizzazione dell'autonomia operativa della società e un aumento dei vincoli burocratici, e quali garanzie possano essere date perché, in tale situazione, nel futuro assetto dei vertici della Cognetex siano adeguatamente rappresentate le potenzialità imprenditoriali e dirigenziali che si sono date carico,

soprattutto in fasi difficili della vita della società, del sostegno e dello sviluppo della Cognetex.

(3-03788) « TESINI GIANCARLO, MARABINI, RUBBI EMILIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere qualcosa di preciso sull'uccisione del giornalista Mino Pecorelli ed in particolare per sapere:

1) se dai libri contabili sequestrati si sia riusciti ad accertare chi siano stati o siano i finanziatori dell'Agenzia e del settimanale *O.P.*;

2) se risulti a verità che tra i dipendenti ed i collaboratori della rivista *O.P.* potrebbero esserci stati degli infiltrati della polizia e dei servizi segreti;

3) se i telefoni dell'ufficio di Pecorelli erano sotto controllo, data l'estrema importanza ai fini giudiziari di ciò che pubblicava *O.P.*;

4) se la rivista *O.P.* pagava regolarmente lo stabilimento grafico dove si stampava, di chi è questo stabilimento grafico, chi può essere intervenuto presso il titolare di questo stabilimento grafico per fare a Pecorelli un contratto a lui vantaggioso;

5) inoltre, se la tecnica dell'assassinio di Mino Pecorelli risulti uguale a quella messa in atto poche settimane or sono a Palermo per uccidere il segretario provinciale della DC Reina;

6) se è vero che nella mattinata del delitto Pecorelli abbia informato il sostituto Procuratore Infelisi di un carteggio

relativo alla SIR e da Rovelli, carteggio che sarebbe importante sapere se è stato ritrovato, oppure no, considerando che il sequestro dei documenti in possesso di Pecorelli potrebbe essere stato effettuato molte ore dopo il delitto;

7) chi potrebbe aver passato le lettere inedite di Moro ad *O.P.* e quale relazione potrebbe esserci stata tra Pecorelli ed ambienti vicini alle brigate rosse oppure ad ambienti socialisti vicini all'avvocato Guiso;

8) se vi possano essere state relazioni tra persone coinvolte nell'affare Vignone-Frezza e Pecorelli, ritenendo che Pecorelli si sia interessato anche in collegamento con personaggi governativi dell'affare Moro e per tutta l'estate 1978;

9) ancora, come tributo alla memoria di un giornalista coraggioso, se Mino Pecorelli abbia partecipato alla guerra di liberazione, essendone pure decorato;

10) se Pecorelli abbia avuto un qualche rapporto successivamente con l'ufficio riservato del Viminale o con i servizi segreti italiani, ritenendo che sia gravemente lesivo per la sua memoria continuare a dipingerlo come un ex agente di spionaggio quando magari egli può non aver fatto parte di servizi di spionaggio;

11) infine, se possono aver prodotto in Pecorelli una ribellione morale ed una intenzione esternata di contrastarle, sia il recente provvedimento giudiziario che ha archiviato le accuse contro la famiglia Leone e sia lo stesso accordo di remissione di querela, intervenuto tra la Cerdana e *L'Espresso* da una parte ed i Leone dall'altra.

(3-03789)

« COSTAMAGNA ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere — in ordine ai gravi fatti avvenuti a Padova in questi giorni:

incendio delle auto di alcuni docenti, incendio della sede del Centro universitario di organizzazione aziendale, bombe incendiarie contro le abitazioni di alcuni docenti e infine le gravissime aggressioni ai professori Guido Petter, direttore del Corso di laurea in Psicologia e Oddone Longo, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo patavino.

« Considerato che questi fatti seguono altri numerosi atti di violenza, chiaramente inseriti in una strategia eversiva, sui quali le forze politiche hanno richiamato l'attenzione e l'impegno del Governo tanto da convincere il ministro dell'interno a incontrarsi con le autorità cittadine e le forze politiche democratiche — i motivi per cui, pur di fronte a reiterate e precise minacce rivolte ad alcuni docenti, vittime poi degli atti di violenza di cui sopra, non si siano adottate le necessarie misure di prevenzione;

quale seguito abbiano avuto gli impegni presi dal Governo per potenziare organi e strutture preposte alla tutela dell'ordine democratico in Padova;

come si giustifichino le persistenti gravi valutazioni minimizzatrici e i conseguenti comportamenti del Rettore del-

l'Università di Padova, delle autorità scolastiche e accademiche, del Questore e del Prefetto responsabili della tutela dell'ordine pubblico;

quali misure si intendano prendere per individuare e colpire, autori materiali e mandanti di tali gravissimi atti, smascherare le omertà che di volta in volta si stendono sopra tali atti criminosi, per restituire scuola, università e l'intera comunità cittadina alla civile convivenza democratica.

« Gli interpellanti ravvisano in tali atti il segno della reazione violenta delle forze che sono state isolate e sconfitte nell'Università e nella scuola, contro chi coerentemente si batte perché la scuola e l'Università siano profondamente rinnovate e perché siano terreno di confronto civile e democratico.

(2-00540) « NATTA ALESSANDRO, OCCHETTO, TORTORELLA, GIANNANTONI, PALOPOLI, TESSARI ALESSANDRO, PELLICANI, CACCIARI, SARRI TRABUJO MILENA, RAMELLA, ZAVAGNIN, TESSARI GIANGIACOMO, MILANO DE PAOLI VANDA, CARLASSARA, BERNINI LAVEZZO IVANA, BRANCIFORTI ROSANNA, RAICICH, CHIARANTE, BINI GIORGIO, PAGLIAI MORENA AMABILE, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, MASIELLO, VILLARI, ALLEGRA PAOLO, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, DE GREGORIO ».